

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 816**

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative  
mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

21/04/2024 - 06:12

# Indice

1. DDL S. 816 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 816. ....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	7
1.3.1. Sedute .....	8
1.3.2. Resoconti sommari .....	9
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	10
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023 .....	11
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 116 (ant.) del 17/01/2024 .....	56
1.3.2.1.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 119 (ant.) del 24/01/2024 .....	58
1.3.2.1.4. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 121 (ant.) del 31/01/2024 .....	61
1.3.2.1.5. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 122 (pom.) del 31/01/2024 .....	64
1.3.2.1.6. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 124 (ant.) dell'08/02/2024 .....	66
1.3.2.1.7. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 14/02/2024 .....	86
1.3.2.1.8. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024 .....	90
1.3.2.1.9. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 134 (ant.) del 13/03/2024 .....	93
1.3.2.1.10. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 135 (pom.) del 19/03/2024 .....	95
1.3.2.1.11. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/03/2024 .....	100
1.3.2.1.12. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 137 (pom.) del 26/03/2024 .....	108
1.3.2.1.13. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 139 (pom.) del 03/04/2024 .....	110
1.4. Trattazione in consultiva .....	116
1.4.1. Sedute .....	117
1.4.2. Resoconti sommari .....	118
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	119
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024 .....	120
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	122
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/03/2024 .....	123
1.4.2.3. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	130
1.4.2.3.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 141 (ant.) del 06/03/2024 .....	131
1.4.2.3.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 145 (ant.) del 20/03/2024 .....	144
1.4.2.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	154

1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024.....	155
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/02/2024.....	160
1.4.2.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	163
1.4.2.5.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 12/03/2024.....	164
1.4.2.5.2. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 114 (ant.) del 13/03/2024.....	173

## **1. DDL S. 816 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 816

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 816

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CENTEMERO**, **MOLINARI**, **BITONCI**, **CAVANDOLI**, **GUSMEROLI**, **ANDREUZZA**, **BAGNAI**, **BARABOTTI**, **BILLI**, **BISA**, **BOF**, **CANDIANI**, **CECCHETTI**, **COMAROLI**, **DARA**, **FRASSINI**, **FURGIUELE**, **LOIZZO**, **MORRONE**, **PIERRO**, **PRETTO**, **ZINZI** e **ZOFFILI**

(V. *Stampato Camera n. 107*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2023*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 luglio 2023*

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

*a)* per « *start-up* innovative »: le *start up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*b)* per « PMI innovative »: le piccole e medie imprese (PMI) innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 2.

*(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative)*

1. Per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: « dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, » sono inserite le seguenti: « che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 »;

d) al comma 3:

1) dopo le parole: « derivanti dalla cessione di partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto, »;

2) dopo le parole: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, » sono inserite le seguenti: « che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 5 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico ».

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni



di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*).

Art. 4.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*), numero 1), le parole: « euro 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 milioni »;

*b)* all'articolo 35-*undecies*, comma 1-*quater*, le parole: « euro 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 milioni ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che sono stati presentati 130 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 settembre per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali).

Il programma dei lavori della Commissione prevede inoltre l'esame del disegno di legge n. 484 (Caorle), in eventuale abbinamento con l'esame del disegno di legge n. 500 (Praia a Mare).

È stato inoltre assegnato in data 27 luglio il disegno di legge n. 816, approvato dalla Camera dei deputati, "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti".

In merito alle proposte in materia legislativa dell'Unione europea, propone di avviare l'esame del Listing Act (COM(2022) 762) e dell'Euro digitale (COM(2023) 369).

Come sollecitato dai Gruppi di opposizione, si avvierà l'esame del disegno di legge n. 136, "Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi", del senatore Turco e del disegno di legge n. 800, "misure per contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti", del senatore Nicita e altri.

D'intesa con la Presidenza della Commissione Sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, è inoltre previsto un Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6ª e 10ª riunite per svolgere l'audizione informale sul tema dell'aliquota IVA per gli interventi di chirurgia estetica e in materia di microcredito sociale.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

**G/674/1/6**

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

Art. 1

**1.1**

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"ART. 1

(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b*)-*bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF» "

**1.2**

[Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani

o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

### 1.3

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori sede».*

### 1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"*

### 1.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere b-bis) e b-ter) con la seguente: «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».*

#### 1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Art. 1-bis.*

*(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)*

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che



modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.".

## 1.0.2

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-*bis*

(Misure in materia di mediazione creditizia)

1. All'articolo 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 le parole «anche attraverso l'attività di consulenza» sono soppresse;

b. al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresa l'attività di consulenza creditizia.»

## Art. 2

### 2.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-*bis*. Ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da piccole e medie imprese, come definite al comma 1, non si applica l'imposta di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 2.0.1

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «*Piccola e Media Impresa*» e «*PMI*», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «*Impresa a Piccola e Media Capitalizzazione*» e «*IPMC*».»

### 2.0.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 2-*bis*.

(*Modifica al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «che emettono azioni quotate in mercati regolamentati», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»."

### 2.0.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 2-*bis*. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF) -

1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si

applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **2.0.4**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 2-bis. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di PMI innovative) -

1. Alle piccole e medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 3

#### **3.0.1**

[Maffoni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

(Assetto dei controlli nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti nell'art. 2477, comma 2, lett.c), c.c.. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.»»

#### **3.0.2**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis . Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lett. c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone

diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo»».

#### Art. 4

##### 4.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: «non quotati» sono inserite le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;*

##### 4.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione" con le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis* il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

ii) al capoverso Art. 2325-*ter.*, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al comma 1 sostituire le parole: "non quotati in mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "non quotati in mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al comma 5 sostituire le parole: "dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dai valori mobiliari";

4) al comma 6, sostituire le parole: "emittenti strumenti finanziari diffusi" con le seguenti: "emittenti diffusi";

c) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinquies*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

#### 4.3

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 la lett. d) è soppressa;

b) al comma 3 la lett. a) è soppressa;

c) al comma 3 la lett. c) è così sostituita: «c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*:

Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

d) al comma 3 la lett. d) è soppressa;

d) il comma 4 è soppresso.

#### 4.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-*bis*) all'articolo 125-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.»;"*

#### 4.5

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2325-*bis* le parole: «o diffuse fra il pubblico in misura rilevante» sono soppresse»;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono aggiunte le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*: Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

d) all'art. 2370, comma 2, le parole «Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi» sono soppresse;

e) all'articolo 2391-*bis*, al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.».

#### 4.6

##### [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*., il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

b) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinques*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

#### 4.7

##### [Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente:* "0a) all'articolo 2325-*bis*, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il

pubblico in misura rilevante.";

#### 4.8

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter.» apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.»;

b) al comma 3, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o in continuità indiretta».

#### 4.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", sostituire il primo comma con il seguente:*

«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

#### 4.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al primo comma, sostituire le parole "mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al quinto comma, sostituire le parole "dalle azioni o dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dalle azioni o dai valori mobiliari";

4) al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: "strumenti finanziari";

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere c) e d)*

#### 4.11

[Paroli](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", primo comma, sostituire le parole "i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento" con le seguenti:*

"i quali abbiano azionisti in numero superiore a cinquecento"

#### 4.12

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

a) eliminare la parola: «contestualmente»;

b) sostituire le parole: «diversi dai soci di controllo» con le seguenti: «, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale,»;

c) sopprimere la lettera c).

#### 4.13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", terzo comma, numero 2), dopo la parola "liquidatorio", sopprimere le seguenti "o in continuità indiretta"».*

#### 4.14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

"c-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter».

c-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

c-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

#### 4.15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

"d-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

d-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

#### 4.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile»."*

#### 4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 4-bis

*(Tassazione delle operazioni relative agli strumenti finanziari)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di

vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;

2) al quarto periodo:

a) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

b) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

3) al quinto periodo:

a) le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo»,

b) le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;

c) dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte, IN FINE, le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario»."

#### 4.0.2

[Borghesi, Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 4-bis.

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "su altro mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o sistema multilaterale di negoziazione"."

#### 4.0.3

[Claudio Borghi, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni per gli emittenti quotati)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) -

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;



b) la lista contiene un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

b) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione dei candidati di competenza delle minoranze, i consiglieri da eleggere sono scelti con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione del numero di posti da assegnare.

La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statuari.

5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

6. All'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al primo comma le parole ", fino ad un massimo di due voti," sono abrogate.

7. Si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

8. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7

### 7.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

« a) all'articolo 2412, primo comma, dopo le parole «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1» e al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a

essere»;

b) all'articolo 2483, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»

## 7.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere»;"*

## 7.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

## 7.4

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lett. a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014»;

b) Alla lett. b), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

## 7.5

[Lotito](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole "*leggi speciali*" inserire le seguenti «*di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

b) alla lettera b), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole «*leggi speciali*» inserire le seguenti «*di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

## 7.6

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»"*

Art. 8

## 8.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Sopprimere l'articolo 8.*

**8.2**

[Paroli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**8.3**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**8.4**

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «la metà» con le seguenti: «il sessanta per cento»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile» aggiungere, in fine, le seguenti: «, per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare» inserire le parole: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale.»;

d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data di deliberazione.».

**8.5**

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «la metà» con le seguenti «il sessanta per cento»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione»*

**8.6**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**8.7**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**8.8**

[Murelli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «anche qualora» con la seguente: «salvo».

**8.9**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**8.10**

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**8.11**

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «possono deliberare» inserire le seguenti: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data della deliberazione.»*

## **8.12**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: "nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente." con le seguenti: "nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente."*

## **8.13**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 2441, terzo comma, del codice civile il secondo periodo è abrogato."

## **8.0.1**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Trattamento economico degli amministratori)*

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

Art. 9

## **9.1**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;"*

Art. 10

## **10.1**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa."*

Art. 11

## **11.1**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## **11.2**

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del

capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

## Art. 12

### 12.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.*

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

### 12.3

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.*

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

### 12.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.*

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

## 12.5

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies.1, sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. »*

## 12.6

[Lotito](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 135-undecies.1", apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

c) *al comma 3:*

1) *alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti:"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2";*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

## 12.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies, primo comma, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

*Conseguentemente,*

*- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine."*

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti parole:*"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2" *e al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

## 12.8

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «1. Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».*

## 12.9

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».

## 12.10

[Castiello](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»

## 12.11

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."

## 12.12

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso Art. 135-undecies.1, aggiungere il seguente:« Art. 135-undecies.2. - (Partecipazione a distanza alle Assemblee) 1. Al fine di per facilitare e ridurre i costi di partecipazione per gli azionisti, lo statuto può altresì prevedere la partecipazione anche a distanza degli azionisti alle assemblee generali. Tali Assemblee generali sono condotte in modo da garantire parità di accesso alle informazioni, opportunità di partecipazione ed esercizio di voto da parte degli azionisti.»*

## 12.0.1

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 12-bis.

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in



materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

## 12.0.2

### [Melchiorre](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*.

1. Dopo l'art. 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-*ter*.1 - (*Lista del consiglio di amministrazione*) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio

di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

#### Art. 13

### 13.1

[Turco, Croatti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 13

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

### 13.2

[Tajani, Losacco](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *prima del comma 1, premettere il seguente:* "01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo

di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.»";

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.»".*

### 13.3

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.»".*

### 13.4

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.»".*

### 13.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».*

### 13.6

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.*

*1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.*

*1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»*

### 13.7

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.»".*

### 13.8

[Gelmetti](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1- bis) All'articolo 127-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.»;

c) al comma 2, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 3, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

e) al comma 4, dopo le parole «maggiorazione del voto» sono aggiunte le seguenti «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

f) al comma 5, le parole «beneficio previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis»;

g) al comma 6, le parole «la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso» sono sostituite dalle seguenti «la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso»;

h) al comma 7, le parole «previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente «Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato».

### 13.9

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis) All'articolo 127-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di

cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.";

c) al comma 2, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

d) al comma 3, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

e) al comma 4, dopo le parole "maggiorazione del voto" sono aggiunte le seguenti "di cui ai commi 1 e 1-bis";

f) al comma 5, le parole "beneficio previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis".

g) al comma 6, le parole "la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso" sono sostituite dalle seguenti "la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso".

h) al comma 7, le parole "previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato"

### 13.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis. L'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di

partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### 13.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-*bis*. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».

### 13.0.1

[Scurria](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto ed il socio interessato si impegna a non esercitare diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante. Tale impegno non sarà necessario ai fini della esenzione rispetto all'obbligo di offerta ove la maggiorazione dei diritti di voto superiori alla soglia rilevante intervenga nel contesto di una trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ovvero di un'operazione di fusione o scissione proporzionale realizzata anche ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e che

riguardi una società già quotata in Italia, in ciascuno dei suddetti casi senza dar luogo ad una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni ovvero ad un incremento dei diritti di voto già spettanti ai soci della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa.»;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'art. 106, comma 5-*bis*, la maggiorazione del diritto di voto non si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi relativamente ai diritti di voto eccedenti la soglia rilevante fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 5-*bis*, secondo periodo.»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-*bis* Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. ».

### 13.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

«Art. 13 bis

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.>>;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma: <<8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. >>.

### 13.0.3

[Turco, Patuanelli, Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-ter.1

*(Lista del consiglio di amministrazione).*

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

g) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.



2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere *d*) ed *e*), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

*a*) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

*b*) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

*c*) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere *a*) e *b*) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.»

#### **13.0.4**

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

*(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-*ter*.1

*(Lista del consiglio di amministrazione).*

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

- a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;
- b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;
- c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;
- d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;
- e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:
- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
  - 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
  - 3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;
  - 4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
  - 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;
- f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutarî, si procede nei termini che seguono:

- a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;
- b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;
- c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle

liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. »

### 13.0.5

[Turco, Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 13-*bis*

*(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria)*

1. All'articolo 106, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «*e-bis*) operazioni di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura;»."

Art. 15

### 15.1

[Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:* "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:* "d-*bis*) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né

azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "all'articolo 57", aggiungere le seguenti: «comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali" e»;

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alle precedenti lettere b), numero 1) e d-bis) del comma 1, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

## 15.2

[Misiani](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire il seguente: "d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;*

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-*bis*, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura*

regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole: "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

### 15.3

#### Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire il n. 1) con il seguente: "Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

ii) dopo il n. 1, *aggiungere il seguente n. 1-bis): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»*

iii) dopo il n. 1-bis), *inserire il seguente n. 1-ter): «Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

b) Al comma 1, dopo la lett. f), *aggiungere la seguente f-bis) «all'art. 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"».*

c) Al comma 2, *inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

### 15.4

#### Tubetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire* il n. 1) *con il seguente*: «Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-*bis*): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

iii) dopo il n. 1-*bis*), inserire il seguente n. 1-*ter*): «Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-*bis*) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

b) Al comma 1, dopo la lett. f), aggiungere la seguente f-*bis*) «all'art. 57, comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"»;

c) Al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

### 15.0.1

#### [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 15-*bis*

*(Aggiornamento del regime fiscale dei FIA Immobiliari)*

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 3, dopo la lett. e) è inserita la seguente "e-*bis*) *le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati*".

b) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5*

*partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, di imputazione delle quote a familiari".*

c) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

i. "3-ter. *L'imputazione per trasparenza di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi"*;

ii. "3-quater. *Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212"*;

2. All'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"*.

## Art. 16

### 16.0.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «30 miliardi di euro».

### 16.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Gli articoli 21, 23, 24-bis e 25-bis del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».

### 16.0.3

[Croatti, Turco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Disciplina delle società collaborative)*

1. Si definiscono "società collaborative" le società che operano nel rispetto della normativa vigente prevista per le società a responsabilità limitata di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile. La "Società Collaborativa" può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le

parole: «Società *Collaborativa*» o l'abbreviazione: «SC», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga agli articoli 2463, secondo comma, numero 6), 2468, secondo comma, e 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta consentendo a tutti i soci indistintamente di esprimere il proprio voto in modo capitolario, fatta eccezione per le decisioni relative al capitale dei singoli soci.

3. La "Società *Collaborativa*", fermo restando quanto previsto nel codice civile, persegue scopo e finalità di dare pari valore e dignità a tutte le componenti umane, di saperi, conoscenze e capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa.».

#### Art. 17

##### 17.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: "28 dicembre 2005, n. 262," aggiungere le seguenti: "alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e"*

b) *sostituire il comma 6-ter, con il seguente: "6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

##### 17.2

[Testor](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di risarcimento derivante da danno o da espropriazione titoli"

#### Art. 18

##### 18.1

[Turco](#), [Sironi](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 18.2

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "fino a un anno dalla" con le seguenti: "nei due anni successivi alla";*

2) *dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "non superiore all'anno" con le seguenti: "non superiore ai due anni".*

##### 18.3



[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente".*

**18.4**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";*

*b) al comma 2, dopo le parole: "all'anno," inserire le seguenti: "o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,".*

**18.5**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**18.6**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).*

**18.7**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).*

Art. 19

**19.0.1**

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:*

*«Art. 19-bis.*

*(Modifiche alla disciplina dell'acquisto di concerto)*

*1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 109, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:*

*"4. La Consob disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato."*

*b) all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente."»*

Art. 20

**20.1**

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani](#)

*Al comma 1, capoverso Art. 196-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob,*

prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

b) *al comma 3, sostituire le parole: «può d'ufficio riaprire» con le seguenti: «può comunque avviare o proseguire» e sopprimere la lettera a).*

c) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»*

## 20.2

### [Lotito](#)

*Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.»;

c) al comma 3:

1) le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire»;

2) la lettera a) è soppressa;

d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».

## 20.0.1

### [Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Interpretazione autentica)*

1. L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472.».

Art. 21

**21.1**

[Marti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. A decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «storico sociali ed economiche» sono sostituite dalle seguenti: «storico sociali, economiche e finanziarie».

1-*ter*. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*quater*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 1-*ter*. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

1-*quinqies*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

1-*sexies*. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

1-*septies*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*octies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**21.2**

[Croatti](#), [Turco](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1:*

*a) alla lettera b), dopo la parola "finanziaria," inserire le seguenti: "assicurativa e previdenziale,";*

*b) alla lettera c), sostituire le parole da: "ela Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;"*;

*c) alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";*

*d) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";*

*2) al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "ela Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni" e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali".*

### **21.3**

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"*;

*b) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,"*;

*c) alla lettera d), alinea h-bis), dopo le parole: "educazione finanziaria", aggiungere le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis."*

*d) sostituire lettera e) con la seguente: " e) dopo l'art. 5, inserire il seguente: «Articolo 5-bis - (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)*

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento

dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.

*e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) All'art. 21, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) prima della lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

2) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis"

3) eliminare la lettera b)

## 21.4

### Lotito

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

3) alla lettera d), capoverso "h-bis)", dopo le parole "educazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis.";

4) la lettera e) è sostituita con la seguente:

e) dopo l'art. 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis (*Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica*)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

2) *al comma 2:*

a) alla lettera a) premettere la seguente: "0a). al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".";

b) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sono soppresse le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

c) la lettera b) è soppressa.

## 21.5

### Melchiorre

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

c) *al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

## 21.6

### Lotito

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la

Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera *h*-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

*b) al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "*0a*). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

## **21.7**

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole: «al risparmio» aggiungere le seguenti parole: «, all'educazione assicurativa e previdenziale»;

2) Alla lettera c), dopo le parole: «utenti bancari» aggiungere le seguenti parole: «, assicurativi».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: «educazione finanziaria», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: "«, assicurativa e previdenziale».

## **21.8**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) Alla lettera b), dopo le parole: "al risparmio" aggiungere le seguenti parole: ", all'educazione assicurativa e previdenziale"

2) Alla lettera c), dopo le parole: "utenti bancari" aggiungere le seguenti parole: ", assicurativi".

*Conseguentemente,*

all'articolo 21 dopo le parole: "educazione finanziaria", ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: ", assicurativa e previdenziale".

## **21.9**

[Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera c), dopo le parole: *con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito*", eliminare il periodo: "*e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,*";

2) alla lettera d), capoverso *h-bis*), dopo le parole "*educazione finanziaria*", sono aggiunte le seguenti: "*e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis.*";

3) la lettera e) è sostituita con la seguente:

*"e) dopo l'art. 5, è inserito il seguente:*

«Articolo 5-bis

Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a. acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b. capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c. consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d. consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e. sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»"

#### **21.10**

[Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sono soppresse le seguenti: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";*

*2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"I-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis), il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. "*

#### **21.11**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "al risparmio e all'investimento" con le seguenti:*

*"al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"*

#### **21.12**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e all'investimento» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».*

#### **21.13**

[Turco](#), [Croatti](#)



*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché leorganizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore".*

#### **21.14**

[Lotito](#)

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

*"0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".*

#### **21.15**

[Lotito](#)

*Al comma 2:*

*1) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sopprimere le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";*

*2) la lettera b) è soppressa.*

#### **21.16**

[Lotito](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"*

#### **21.17**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: ", nonché con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,".*

#### **21.18**

[Paroli](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso "10-bis" dopo la parola "borsa" aggiungere le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».*

#### **21.19**

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «10-bis», dopo le parole: «la Commissione nazionale per le società e la borsa» inserire le seguenti: «e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili»*

#### **21.20**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».*

#### **21.0.1**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

*«Capo III-bis*

*(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)*

*Art. 21-bis*

*(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)*

*1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31*

dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## **21.0.2**

[Turco, Croatti](#)

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

*«Capo III-bis*

*(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)*

*Art. 21-bis*

*(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)*

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

2. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 1.3.2.1.2. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 116 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

116<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 6 settembre.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) avverte che è pervenuta dalla Regione Veneto la documentazione richiesta, che è a disposizione della Commissione. Ritiene quindi conclusa la fase istruttoria - che è stata svolta in maniera comune con l'Atto Senato n. 500, recante modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare, il cui prosieguo dell'esame seguirà un *iter* autonomo - e propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

In esito a un breve dibattito in cui prendono la parola la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) e la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 23 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della settimana corrente l'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 1 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023) e LXXXVII, n. 1 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2022) e del disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023). L'esame dovrà concludersi, con il parere alla 4<sup>a</sup> Commissione, entro martedì della prossima settimana. La Commissione esaminerà quindi in sede redigente il disegno di legge n. 816, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti", già approvato dalla Camera dei deputati. Nel corso della prossima settimana la Commissione inizierà l'esame, per il parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, del disegno di legge n. 931, in materia di promozione e sviluppo della imprenditoria giovanile nel settore agricolo (che dovrebbe concludersi nella stessa settimana), e del Documento CII, n. 2, "Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026", nella forma dell'Affare assegnato, che prevede, in conclusione, la votazione di una risoluzione; continuerà quindi le audizioni sull'Atto di indirizzo n. 7-00007 (Sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno), in merito al quale i Gruppi

potranno ancora segnalare eventuali soggetti da ascoltare. La Commissione sarà infine chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge in materia di competitività dei capitali e sul decreto-legge in materia di Superbonus edilizio, una volta pervenuti dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sulla risoluzione n. 7-00007 (Sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## 1.3.2.1.3. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 119 (ant.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024  
119<sup>a</sup> Seduta  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[MELCHIORRE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ,** approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) in sostituzione del relatore, senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), illustra il provvedimento, sottolineando che l'articolo 1 reca la definizione di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, richiamando le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

L'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Ai sensi del comma 2, tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in commento in 1,8 milioni dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica). L'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto "Sostegni-bis"), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Più in dettaglio il comma 1, lettera a) della proposta in esame modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo del decreto-legge "Sostegni-bis" sopra menzionato. Con le modifiche proposte, espungendo il riferimento all'articolo 29-bis si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime *de minimis*. Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento. Il comma 1, lettera b), n. 1 intende modificare l'articolo 14, comma 2, del decreto "Sostegni-bis", che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di

partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni. Le disposizioni in esame aggiungono un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER - General Block Exemption Regulation. Con le modifiche proposte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Analogamente a quanto disposto dalla lettera a), si espunge il riferimento alle agevolazioni fiscali in *de minimis*, in modo che restino agevolati i soli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015. La lettera c) del comma 1 introduce il comma 2-*bis* all'articolo 14. Esso esenta dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative. Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le *start-up* innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. La lettera d) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 14, che nella sua formulazione vigente concede specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in *start-up* e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze, purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start-up* innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Le modifiche proposte: al fine di evitare fenomeni di abuso, dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021; comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014; dispongono che non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di *start-up* e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione. La lettera e) del comma 1 sostituisce l'articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze. Con le modifiche proposte, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Il comma 2 dell'articolo 3, chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR, di cui all'introdotta comma 2-*bis*, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE. Il comma 4 dispone che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

Infine, l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS). Più in dettaglio le modifiche in esame (lettera a)) propongono di innalzare da 25 a 50 milioni il limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 del Testo unico della finanza (TUF) a fini definitivi e (lettera b)) ai fini delle disposizioni che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine la lettera b) interviene sull'articolo 35-*undecies* del TUF.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) condivide, in linea di principio, le misure di sostegno all'imprenditoria, tuttavia segnala che il provvedimento non prevede agevolazioni o forme di garanzia per l'accessibilità al credito, che potrebbero venire da SACE o da Mediocredito Italiano, al fine di coprire almeno parte delle risorse necessarie per avviare l'attività di impresa. Preannuncia quindi un orientamento di astensione del Movimento 5 Stelle.

Il seguito della discussione è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta di domani proseguirà l'esame del disegno di legge n. 484, recante "Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle".

Il senatore [CROATTI](#) (M5S), alla luce di alcuni impegni legati all'attività del Gruppo, chiede rinviare la seduta di domani alla prossima settimana, così da permettere una più ampia partecipazione al seguito dell'*iter* del provvedimento in oggetto.

Il [PRESIDENTE](#), non registrando obiezioni della Commissione in tal senso, avverte che trasmetterà la richiesta al presidente Garavaglia, che valuterà tale proposta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## 1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 121 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024  
121ª Seduta (antimeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle**

**- e petizione n. 744 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati cinque emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma, con particolare riferimento alla proposta 1.2, che intende istituire, tra l'altro, un vincolo decennale di inalienabilità, per evitare casi di speculazione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.5, finalizzato a modificare la legge 28 febbraio 2020, n. 17, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, relativa al trasferimento al patrimonio disponibile, con successiva cessione a privati, di aree demaniali nel Comune di Chioggia.

Si è quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si riserva di fornire i pareri sugli emendamenti in tempi rapidi.

Prende atto il [PRESIDENTE](#), che esprime l'auspicio di concludere celermente l'iter del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ,**

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che riprende la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è rinviato.

*ATTI DI INDIRIZZO*

**( 7-00007 ) GASPARRI e LOTITO - sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno**



(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di formalizzare una nuova proposta di risoluzione alla prima seduta utile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una nuova seduta alle ore 14, di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 931, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, e dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Conviene la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi alle ore 14, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [484](#)

Art. 1

### 1.1

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile,».*

### 1.2

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile, le aree demaniali del comprensorio «Falconera-Palangon» del comune di Caorle sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle medesimo, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";*

*b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove compatibili.»;*

*c) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il comune procede alla redistribuzione, a domanda e a titolo oneroso, delle aree non necessarie per gli interventi di pubblica utilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai privati possessori di aree ricadenti nel comprensorio di cui al comma 1, con vincolo decennale di inalienabilità.";*

*d) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.";*

### 1.3

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo la parola: «Falconera» inserire la seguente: «-Palangon»;*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."*

#### **1.4**

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre il 31 dicembre 2026.»*

#### **1.5**

[Stefani](#), [Bizzotto](#), [Tosato](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*"2-bis Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 17 del 2020 apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, dopo le parole "legge 9 agosto 2013 n.98," inserire le seguenti: "nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione,";

b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "occupazione delle aree" aggiungere le seguenti: ", ivi comprese quelle individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992 n. 177," inserire le seguenti: "nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente" e, alla fine, aggiungere le seguenti parole: "e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell'acquisto del bene".

## 1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 122 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024  
122ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, rilevando l'insufficienza dei fondi stanziati a fronte degli ambiziosi obiettivi che si pone il disegno di legge.

Interviene per dichiarare il voto favorevole della propria parte politica il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), che considera il provvedimento un primo passo dovuto per il sostegno all'agricoltura, che rappresenta un settore cruciale per l'economia nazionale, e per promuovere il relativo, indispensabile ricambio generazionale.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) contesta la scelta della maggioranza di bocciare nel corso dell'esame della legge di bilancio tutte le proposte relative agli incentivi per imprenditori agricoli e coltivatori con meno di 40 anni e, come già preannunciato nel corso della seduta del 23 gennaio, dichiara il voto contrario del Partito Democratico sul provvedimento in esame, che definisce velleitario e povero di risorse.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che il tema delle risorse in agricoltura si porrà con frequenza nei prossimi mesi, anche in conseguenza delle scelte dell'Unione europea in materia, e condivide quanto detto dal senatore Patton sul ricambio generazionale, che giudica decisivo per le sorti del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Rispondendo a un quesito della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sull'organizzazione dei lavori per la prossima settimana, il [PRESIDENTE](#) preannuncia che martedì la Commissione si riunirà alle 13,15 per incardinare il decreto-legge in materia di *bonus* edilizi, con particolare riferimento al Superbonus 110, approvato dalla Camera, e per proseguire l'esame dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno. Quanto invece all'Atto del Governo n. 116, recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza", preannuncia che le audizioni informali potranno

svolgersi tra martedì e mercoledì della prossima settimana. A tal fine sollecita i Gruppi a segnalare a brevissimo termine eventuali soggetti da ascoltare. La Commissione si convocherà poi mercoledì e giovedì, con orari ancora da stabilire.

Prende atto la Commissione.

A seguito di un intervento della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 816, relativo alle agevolazioni fiscali per le *start-up*, alle ore 12 di mercoledì 7 febbraio.

Conviene la Commissione.

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta prevista per domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.3.2.1.6. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 124 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

124<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione contraria, a nome della propria parte politica, della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), come già ipotizzato nella seduta del 6 febbraio scorso, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di domani, venerdì 9 febbraio, a orario da stabilire.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori Cristina [TAJANI](#) (PD-IDP) e [CROATTI](#) (M5S) e il [PRESIDENTE](#), in esito al quale la Commissione conviene di fissare il termine in oggetto alle ore 12 di lunedì 12 febbraio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati 40 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, i Gruppi possono ancora segnalare soggetti da ascoltare.

Il [PRESIDENTE](#) la rassicura in tal senso, invitando tuttavia i Gruppi a farlo entro la giornata di oggi per permettere una migliore organizzazione dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) sollecita un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati, e dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, per quanto riguarda l'Atto Senato n. 484, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti, quindi è probabile che il seguito dell'esame slitti ancora di qualche giorno. Relativamente invece all'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, avverte che la Commissione è in attesa della rimodulazione della proposta di risoluzione, chiarendo al contempo che, qualora il testo non fosse condiviso, sarebbe possibile presentarne uno alternativo, in attesa di una revisione incisiva della materia, che non potrebbe che essere frutto di uno specifico intervento normativo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che, a causa di impegni istituzionali a Bruxelles che lo coinvolgono nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio, la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di mercoledì 14.

Prende atto la Commissione.

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta pomeridiana odierna, prevista alle ore 14.

Conviene la Commissione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Atto del Governo n. 116 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [816](#)

**G/816/1/6**

[Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 816, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti,

premessi che:

con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articoli da 25 a 32, è stato introdotto in Italia il cd. "Start-up Act", un quadro normativo finalizzato a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative;

più di recente, il 19 luglio 2023, è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 107 a prima firma Centemero, attualmente in esame al Senato della Repubblica;

in coerenza e continuità con i provvedimenti sopramenzionati, risulterebbe importante un rafforzamento degli investimenti in start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di Fondi per investimenti in start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione» autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione, aventi sede legale in Italia; e di prevedere la possibilità di incrementare il Fondo di Fondi anche con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.

## Art. 1

### 1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 1-bis.

*(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)*

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 1-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **«Art. 1-ter.**

*(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)*

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

#### **1.0.2**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)*

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio



1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 1.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 1-bis.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 1-ter.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**«Art. 1-ter.**

*(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)*

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**1.0.4**

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 1-bis**

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati decorrere dall'autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

**1.0.5**

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 1-bis**

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente

o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»."

#### **1.0.6**

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 1-bis**

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»;

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»."

#### **1.0.7**

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 1-bis**

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: «7-ter. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, si intende effettuato alla data del successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.»."

#### **1.0.8**

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 1-bis**

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

«7-ter. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, gli investimenti non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella start-up innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso

patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio dal periodo d'imposta in cui si verificano le predette condizioni.

*7-quater.* I benefici di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della start-up innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi resi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superi, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»"

### 1.0.9

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 1-bis**

*(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.»;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime "de minimis". Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime "de minimis" si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-bis.»;

c) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 300.000»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Salvo quanto diversamente disposto dalla start-up innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali on line di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime "de minimis", il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società.»"

#### Art. 2

### 2.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi degli articolo 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo

31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

## 2.2

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: « dell'articolo 29-bis» con le seguenti: «degli articoli 29 e 29-bis» e le parole: «comma 9-ter» con le seguenti: «commi 9 e 9-ter»*

## 2.3

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»*

## 2.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:*

1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

3) Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

4) Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

## 2.5

[La Marca](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai cittadini oriundi italiani che risiedono all'estero ma che intendono avviare una start-up con sede legale in Italia e che ivi sviluppano la propria attività."*

## 2.6

[Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento»

### 2.0.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 2.0.2

[La Marca](#)

*Dopo l'Articolo 2, inserire il seguente*

#### «Art. 2-bis.

*(Fondo per la creazione in Italia di start-up innovative da parte di cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero)*

1. Al fine di promuovere la creazione nel territorio dello Stato italiano di imprese *start-up* innovative da parte di cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

### 2.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)*

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 2.0.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Incentivi all'aggregazione)*

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.

## 2.0.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

### «Art. 2-bis.

*(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)*

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* - FVC - o in iniziative di *Corporate Venture Capital* - CVC - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

- 1) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;
- 2) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;
- 3) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.

## 2.0.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

### «Art. 2-bis.

*(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al



decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.

#### **2.0.7**

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare destinano somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi per il Venture Capital (FVC), in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da reti di investitori informali o in società di investimento.

2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da reti di investitori informali o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative o PMI innovative.»

#### **2.0.8**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti:

«*7-ter.* A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

*7-quater.* Ai fini di cui al comma *7-ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a

tassazione dell'importo.»).

### 2.0.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)*

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»

#### Art. 3

### 3.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b), n. 2).*

### 3.2

[La Marca](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: "uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo" aggiungere le seguenti: "o in uno Stato estero previo il possesso della cittadinanza italiana".*

### 3.3

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 29» con le seguenti: «agli articoli 29 e 29-bis» e le parole: «comma 9» con le seguenti «commi 9 e 9-ter».*

### 3.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

### 3.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 3.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 3.0.4

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### "Art. 3-bis

*(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente: «204-bis. Limitatamente alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.»».

### 3.0.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 3.0.6

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito di contratti stipulati con start-up innovative)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca stipulati con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare.»

### 3.0.7

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### "Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità alle start-up innovative)*

1. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»."

### 3.0.8

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### "Art. 3-bis

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali in favore di start-up innovative)*

1. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali.».

2. L'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **3.0.9**

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)*

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 29-ter**

*(Incentivi agli investimenti in forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione con opzioni convertibili)*

1. Le detrazioni e le deduzioni di cui ai precedenti articoli 29 e 29-bis trovano applicazione, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative effettuati dal contribuente direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, che assumono la forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione che prevedano la successiva conversione del somma investita in capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni o termini. Il diritto all'agevolazione spetta all'atto dell'esercizio dell'opzione di conversione e il successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

3. Limitatamente agli investimenti al di fuori del regime del de minimis, l'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ove richiesto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e dal made in Italy.»."

### **3.0.10**

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Servizi di consulenza in favore di start-up innovative)*

1. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I - Investire in innovazione);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento »de minimis« ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.

3. Una quota delle entrate dello Stato di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui dal 2024 al 2027, è riassegnata per le finalità di cui al comma 1.

4. Al fine di stabilizzare il sostegno alle start-up innovative e PMI innovative, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede annualmente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure di sostegno agli investimenti, gestite direttamente o per il tramite di soggetti gestori.»

#### Art. 4

#### 4.1

##### [Nicita](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50 milioni» con le seguenti:«euro 100 milioni»*

#### 4.0.1

##### [Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Banca dati unica e portale web)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### 4.0.2

##### [Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Semplificazioni)*

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.



## 1.3.2.1.7. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024  
126<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[MELCHIORRE](#)  
*indi del Presidente*  
[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per il G/1005/4/6, che il Governo accoglie, e il G/1005/9/6, che il Governo accoglierebbe qualora il dispositivo venisse riformulato inserendo la dizione: "a valutare la possibilità di, compatibilmente con i vincoli di bilancio,".

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) prende atto del parere contrario e chiede la votazione degli ordini del giorno di cui è firmatario.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) sottoscrive, insieme ai senatori Cristina [TAJANI](#) (*PD-IDP*) e [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), gli ordini del giorno G/1005/1/6, G/1005/2/6 e G/1005/3/6, così come gli ordini del giorno presentati dalla sua parte politica.

Domanda quindi al Sottosegretario le motivazioni alla base della contrarietà del Governo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che il parere contrario è basato su motivazioni politiche.

Replica il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), che esprime riserve, sia di metodo che di merito. Ritiene infatti che i pareri vadano motivati, anche per dimostrare che c'è stata una riflessione in proposito e per permettere ai sottoscrittori, emendamento o ordine del giorno che sia, di comprendere il punto dirimente, altrimenti il confronto politico diventa del tutto inutile. Nel merito dell'ordine del giorno G/1005/1/6 il parere contrario lascia interdetti, in quanto dovrebbe essere interesse del Governo conoscere i dati relativi ai benefici energetici del Superbonus.

Non essendovi ulteriori interventi, posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/1005/1/6 e G/1005/2/6, non sono approvati.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/3/6.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) sollecita il Sottosegretario a rivedere il parere contrario, considerato che l'ordine del giorno G/1005/3/6 ha la stessa filosofia del successivo, che invece registra il parere

favorevole del Governo.

Il sottosegretario FRENI riconosce la similitudine nelle premesse tra i due ordini del giorno, ma rileva una marcata differenza nei relativi dispositivi. Qualora tuttavia il dispositivo dell'ordine del giorno G/1005/3/6 venisse riformulato e reso identico a quello dell'ordine del giorno G/1005/4/6, il Governo cambierebbe il proprio parere.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) non accetta la riformulazione.

L'ordine del giorno G/1005/3/6 viene quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/5/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) specifica che l'ordine del giorno, del quale chiede la votazione, solleva il tema della disparità di trattamento tra due tipi di contribuenti, quelli che hanno usufruito dello sconto in fattura e quelli che invece fruiranno della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi in caso di mancata ultimazione degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1005/5/6 è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/6/6.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) ne chiede la votazione - anticipando la richiesta anche per i restanti ordini del giorno di cui è firmatario - e sottolinea la necessità di una particolare attenzione per i territori colpiti da eventi sismici. Alla luce del parere contrario del Governo, rileva l'ormai la macroscopica contraddizione tra le dichiarazioni dei senatori di maggioranza e la linea dell'Esecutivo.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), anche tenuto conto degli interventi svolti nel corso della seduta antimeridiana, condivide l'invito al superamento ordinato della misura del Superbonus, ma evidenzia che questo dovrebbe consistere anche nel non dare false aspettative.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1005/6/6 non è approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/7/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) evidenzia che con l'ordine del giorno si chiede al Governo di rendere uniformi i termini per gli interventi avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati con quelli previsti per i territori colpiti da eventi sismici.

Messo in votazione, l'ordine del giorno G/1005/7/6 non è approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/8/6.

Interviene la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che ne sottolinea il contenuto e le finalità, chiedendo una attenzione per i cittadini a basso reddito, che spesso sono privi di capienza fiscale, delle aree a rischio sismico, affinché possano concludere i lavori avviati con l'esercizio pieno dei benefici previsti dal Sismabonus.

L'ordine del giorno G/1005/8/6, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/9/6.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo. L'ordine del giorno si intende quindi accolto dal Governo in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'esame degli ordini del giorno si è così concluso.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore Salvitti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1005, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel testo approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), riservandosi di approfondire nel dettaglio le singole proposte nel seguito dell'esame, interviene sul complesso degli emendamenti di cui è firmataria, anticipando il favore del Partito Democratico a modificare o aggiornare la disciplina sulle *start-up*. Nel merito del provvedimento, viceversa, ritiene che la proposta in esame rappresenti un'occasione sprecata, considerato che gli interventi legislativi sono molto limitati e non particolarmente incisivi. Si augura quindi che gli emendamenti della propria parte politica possano contribuire a modificare il testo, anche con l'introduzione di differenti strumenti incentivanti, visto che sulla base degli ultimi dati il settore delle *start-up* comincia a registrare preoccupanti numeri negativi.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) introduce gli emendamenti della propria parte politica, che mirano a migliorare il testo nell'interesse delle *start-up* e della crescita industriale del Paese, riservandosi di svolgere un'illustrazione analitica in una successiva seduta.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che, quanto alle *start-up*, non si ponga sufficiente attenzione alla fase temporale intermedia della loro esistenza, che invece registra le maggiori difficoltà e numero di cessazioni.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, sia possibile integrare con un ulteriore soggetto ("Avviso pubblico") l'elenco degli auditi della giornata di domani.

Non registrandosi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) la rassicura in tal senso, purché chi interverrà sia disponibile per lo spazio già previsto per domani mattina alle ore 9.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 674-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Il provvedimento potrà essere esaminato a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) sollecita nuovamente un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario FRENI informa che la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti. Ritiene tuttavia che il seguito dell'esame potrà riprendere a breve.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che nella seduta pomeridiana di domani potrà essere sottoposta all'attenzione della Commissione la rimodulazione della risoluzione sull'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede se sia possibile disporre del testo prima della seduta per consentire un approfondimento del testo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il senatore Croatti in tale senso.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [1005](#)

**G/1005/9/6 (testo 2)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.

## 1.3.2.1.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. ( n. 136 )**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) introduce il provvedimento, che regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal MEF in Poste Italiane S.p.A. In premessa, richiama il quadro legislativo di riferimento, a partire dal decreto-legge n. 332 del 1994 - in materia di dismissione delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni -, che prevede, all'articolo 1, comma 2, che l'alienazione delle partecipazioni suddette è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Cita quindi la legge n. 481 del 1995, in base alla quale, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette, ai fini dell'espressione del parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda quindi che nel corso degli anni diversi sono stati gli interventi per la privatizzazione della Società Poste Italiane S.p.A. Con il primo, nel 2015, è stata realizzata la cessione mediante offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori italiani (inclusi i dipendenti) e a investitori istituzionali nazionali ed esteri di circa il 35,30 per cento del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A., con conseguente quotazione delle relative azioni presso il mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A. Successivamente, con il decreto del MEF del 25 maggio 2016, è stato disposto il conferimento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero in Poste Italiane S.p.A. a fronte di uno specifico aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e finanze, pari al 35 per cento del capitale sociale.

Passando all'esame del testo, che si compone di un solo articolo, sottolinea che il comma 1 regola l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane S.p.A. Tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero. Secondo il comma 2, anche in questo caso, come nelle *tranche* di privatizzazione realizzate nel 2015 e nel 2016, l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto a un'offerta

pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi. Infine, il comma 3, analogamente a quanto previsto nel 2015 e nel 2016, consente di attivare forme di incentivazione per la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei risparmiatori e dei dipendenti del gruppo Poste italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Tali forme di incentivazione potranno tradursi in: quote dell'offerta riservate; agevolazioni di prezzo, con la possibilità di un bonus share; agevolazioni nelle modalità di finanziamento.

In conclusione, sottolinea che questa dismissione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL, annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF di fine settembre, che prevede di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni. Il provvedimento autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), che in premessa chiede di condividere con l'8a Commissione lo svolgimento di alcune audizioni utili alla fase istruttoria sull'atto in esame e anche ad approfondire altre tematiche, come, per esempio, l'acquisizione da parte di Poste S.p.A. di una quota della piattaforma PagoPA.

Entrando nel merito, non contesta la decisione prevista dal DEF di cedere asset dello Stato al fine di ridurre il debito pubblico, tuttavia invita intanto a distinguere i diversi significati di privatizzazione, a seconda se ci ceda anche il controllo oltre alle quote, e poi, nello specifico a valutare l'opportunità di coinvolgere ancora Poste S.p.A. in una simile operazione, quando sono ancora *in itinere* gli effetti delle precedenti, che hanno spinto a una maggiore efficienza con, tra l'altro, la quotazione in borsa, la maggiore trasparenza e la partecipazione di capitali esteri. Poste S.p.A è, infatti, ancora in una fase di trasformazione e aumentare il numero degli *stakeholder* potrebbe inficiare le prospettive che riguardano la consegna della corrispondenza, il mercato delle consegne dei pacchi, l'attività finanziaria, la capacità di incidere nel mercato dell'*e-commerce*. Peraltro, lasciare evolvere ulteriormente i processi in corso potrebbe permettere di aumentare il valore complessivo dell'azienda, così come l'efficienza dei servizi forniti, anche in attesa che l'Unione europea fornisca chiarimenti in merito al servizio universale postale. Invita dunque il Governo a non coinvolgere Poste S.p.A. nel progetto di dismissioni, pur in presenza di eventuali patti parasociali e della *golden power*, strumenti che possono permettere di mantenere il controllo, ma non anche di garantire l'evoluzione economica positiva della società.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) manifesta in termini generali la propria contrarietà al progetto di privatizzazione del patrimonio pubblico finalizzata alla riduzione del debito, portando a sostegno della propria tesi il caso di TIM, che giudica un'operazione liquidatoria che mette a repentaglio migliaia di posti di lavoro. Il coinvolgimento di Poste S.p.A. in questa politica rischia, a suo parere, di essere dannoso e di compromettere il tessuto economico italiano. La riduzione del debito pubblico italiano potrebbe invece essere più utilmente perseguita con la crescita economica, senza così svendere il patrimonio di imprese strategiche, che garantiscono peraltro cospicui dividendi ogni anno.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che la competenza sull'atto in esame è dell'8a Commissione, ma assicura che, alla luce della rilevanza del tema, prenderà contatti con la Presidenza della stessa affinché i senatori della Commissione finanze siano invitati a partecipare alle audizioni che si svolgeranno in quella sede.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), in replica al senatore Turco, ritiene che il paragone con TIM non sia del tutto calzante, in quanto quell'operazione può essere definita come un *leveraged buy-out sui generis*.

Si sofferma poi sull'evoluzione della disciplina in materia di esproprio - nello specifico, di aziende - per ragioni di interesse pubblico, a partire dall'articolo 43 della Costituzione, che va attualizzato al concetto di tutela della concorrenza che, a partire dalle previsioni comunitarie, si definisce come il vero architrave degli interessi generali.

Si associa il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), che ricorda la legge n. 287 del 1990. Sempre relativamente all'aspetto normativo, pone all'attenzione della Commissione e del Governo il tema della modifica della disciplina in materia di *golden power*, che mostra alcuni limiti, soprattutto in materia di trasparenza, come nel caso della Lukoil, e potrebbe essere modificata nel senso di prevedere un intervento differito nel tempo, con un monitoraggio continuo.

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola al rappresentante del Governo per alcune considerazioni.

Il sottosegretario FRENI evidenzia le innumerevoli competenze delle Commissioni 8a e 6a, pur con uno sbilanciamento a favore della prima rispetto alla seconda, e sottolinea la delicatezza di un aspetto particolare: la valorizzazione e la dismissione delle quote nel rispetto del piano industriale.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) non condivide la posizione del rappresentante del Governo in merito alle maggiori competenze dell'8a Commissione, in quanto ritiene che il provvedimento abbia grande rilevanza in materia di entrate dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) esprime il convincimento che il tema della privatizzazione sia molto delicato e che si ponga sempre la necessità di un attento bilanciamento tra l'interesse pubblico e le necessità di bilancio.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che la determinazione del valore delle quote di aziende partecipate dallo Stato passa attraverso un'analisi delle loro potenzialità future, considerando anche le rispettive peculiarità, come, per esempio, nel caso di Poste S.p.A., la presenza capillare su tutto il territorio nazionale. A tal fine, suggerisce un approccio diverso, non esclusivamente di natura burocratico-amministrativa.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) si associa all'intervento del senatore Lotito in merito alla rilevanza della rete sul territorio di Poste S.p.A., che svolge un ruolo cruciale per contrastare la desertificazione bancaria che interessa le aree interne del Paese e buona parte del Mezzogiorno.

Infine, chiede al Governo di quanti punti percentuali, grazie a queste operazioni di dismissioni, si ridurrà il debito del Paese e di quanto diminuiranno i futuri dividendi.

Il sottosegretario FRENI precisa che l'effetto sul debito pubblico non è valutabile in termini percentuali e che comunque la riduzione di dividendi è ampiamente compensata dagli introiti della cessione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**

, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) propone il rinvio della discussione del disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.3.2.1.9. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 134 (ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024  
134<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**

, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda le precedenti fasi procedurali svolte e informa che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere di nulla osta sul testo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la fase dell'illustrazione degli emendamenti, pubblicata in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Tajani, mentre il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) quelli presentati dal senatore La Marca.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Accertata la presenza del numero legale è posto ai voti e approvato l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1, sui quali il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) e il sottosegretario Lucia ALBANO esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.9 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario.

Il sottosegretario Lucia ALBANO si esprime in maniera conforme.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti da 2.1 a 2.6, sul quale il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole, sono respinti.

Viene quindi messo in votazione l'articolo 2, che risulta approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa agli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Con separate votazioni sono respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi con il parere contrario di relatore e GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#), prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, sottopone al Governo la necessità di compiere una verifica circa l'appropriatezza del riferimento normativo al paragrafo 5, articolo 21, del regolamento UE 651/2014 di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in materia di condizioni per fruire delle agevolazioni. Si tratta di una disciplina modificata



pressoché in contemporanea con l'approvazione presso la Camera dei deputati, che potrebbe rendere necessaria una modifica del testo, con ipotesi di rinvio per il definitivo esame alla Camera dei deputati. Il sottosegretario Lucia ALBANO informa che il Governo ha preso atto della modifica alla disciplina legislativa citata e sollecita il relatore, con il quale si è già confrontata, a presentare uno specifico emendamento che proponga di modificare conseguentemente il testo.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia la presentazione dell'emendamento in questione. Prende atto la Commissione.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), alla luce della modifica che verrà apportata e della possibilità che il provvedimento torni alla Camera dei deputati, chiede se sarà possibile sottoporre al relatore alcune proposte di incentivazione, di natura non onerosa, sulle quali trovare una convergenza politica.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare, sentito il relatore e il Governo, la proposta del senatore Nicita, fermo restando le votazioni già effettuate nel merito agli articoli 1 e 2.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## 1.3.2.1.10. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 135 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ,**

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il relatore, come preannunciato nella precedente seduta, ha presentato l'emendamento 3.1000, pubblicato in allegato, che tiene conto delle modifiche apportate nel luglio scorso al regolamento UE 651/2014, cui l'articolo 3 rinvia per le condizioni di accesso ai finanziamenti.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 18 di domani, mercoledì 19 marzo, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento citato renderebbe indispensabile il rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) ribadisce che il Partito Democratico vede con favore un aggiornamento della disciplina sulle *start-up* e ritiene che, alla luce dell'emendamento del relatore, la Commissione potrebbe condividere ulteriori modifiche al testo. In considerazione delle votazioni già effettuate sugli articoli 1 e 2, si dichiara disponibile a individuare delle proposte, non onerose, da sottoporre al relatore con riferimento all'articolo 3 o come subemendamenti all'emendamento 3.1000. Chiede quindi al Presidente con quali tempi proseguirà l'*iter* del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il seguito dell'esame, con la votazione dei rimanenti articoli, potrà riprendere e concludersi nella seduta di giovedì 21 marzo.

Prende atto la Commissione.

In replica alla prima parte dell'intervento della senatrice Tajani, il [PRESIDENTE](#) rinvia a un confronto con il relatore l'eventualità di riformulare emendamenti all'articolo 3 o di presentare subemendamenti di merito all'emendamento 3.1000 del relatore, comunque in senso non oneroso e aventi un'ampiezza di intervento normativo limitata, in quanto il testo aveva registrato un'ampia condivisione alla Camera dei deputati.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara disponibile in tal senso.

Il seguito della discussione è rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2) ( [n. 336](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, presenta una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, di cui dà conto nel dettaglio, sottolineando i criteri con cui è stata redatta.

Interviene la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) la quale, pur dando atto al Presidente relatore di aver enucleato dall'Atto di indirizzo alcune questioni che, singolarmente esaminate, possono essere oggetto di un confronto tra i Gruppi, esprime la contrarietà del Partito Democratico in merito agli indirizzi complessivi di politica tributaria messi in campo dal Governo e che si riflettono nella definizione degli obiettivi assegnati ai singoli organismi della fiscalità. Chiarisce quindi che la contrarietà della propria parte politica rispetto alla risoluzione trova motivazione all'esterno dell'atto di indirizzo proposto.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), fermo restando la contrarietà in premessa già espressa dalla senatrice Tajani, richiama con preoccupazione la sottolineatura positiva espressa nella risoluzione del meccanismo della rateizzazione delle imposte dovute. A suo parere, infatti, al netto di situazioni contingenti afferenti singoli casi, lo strumento della rateizzazione disciplinata *ex ante* rischia di trasformare un elemento di flessibilità in un istituto che consente a determinate categorie di contribuenti di dilazionare il pagamento delle imposte, *sic et simpliciter*.

Chiede pertanto al Presidente relatore di poter rivedere tale osservazione. Per quanto riguarda i beni demaniali suggerisce di inserire una specifica riflessione sulla gestione dei beni afferenti alla Difesa Spa.

Infine ritiene opportuno sollecitare l'esigenza di disporre di dati circa la mancata erogazione di contributi maturati da contribuenti residenti in zone colpite da calamità.

A giudizio del senatore [TURCO](#) (*M5S*) la risoluzione illustrata dal Presidente relatore sembra trascurare gli elementi di maggiore criticità che emergono da una analisi degli obiettivi di politica tributaria sbandierati dal centrodestra a partire dalla cosiddetta *flat tax*.

Si sofferma poi a discutere criticamente l'osservazione relativa ai risultati della lotta all'evasione fiscale contestando la ricostruzione fatta dal relatore. A suo giudizio, infatti, gli esiti sono molto modesti e l'evasione fiscale aumenterà anche a causa degli strumenti di sostanziale sanatoria come le rottamazioni delle cartelle. A suo parere, inoltre, il disegno tributario ascrivibile al Governo Meloni accentua le disuguaglianze e non colpisce effettivamente gli evasori fiscali.

Conclude esprimendosi criticamente in relazione al scarico dei ruoli inesigibili da parte dell'Agenzia della Riscossione: si tratta di un meccanismo errato che non incide sul formarsi del magazzino dei crediti fiscali e che ancora una volta mette in evidenza le difficoltà dell'Erario nell'incassare il dovuto.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, risponde ai rilievi formulati dando atto al senatore Nicita che non è semplice raggiungere l'equilibrio tra l'interesse erariale a massimizzare gli incassi e l'esigenza delle imprese chiamate a fronteggiare avversità di mercato e momentanee difficoltà economiche.

La rateizzazione delle somme dovute risponde appunto ad un'esigenza di flessibilità, il cui utilizzo, tuttavia, rischia di favorire comportamenti fraudolenti. Si riserva su tale aspetto di proporre un'eventuale revisione dello schema di risoluzione. Analogamente non si ritiene contrario ad inserire un'indicazione relativa ai dati dei contribuenti ancora in attesa di ricevere i benefici maturati a fronte di danni per calamità naturali.

Per quanto riguarda invece le osservazioni del senatore Turco, dopo aver incidentalmente osservato che l'uso del contante non autorizza automaticamente a immaginare un'economia sommersa, si sofferma analiticamente sul meccanismo del scarico automatico dei ruoli da parte dell'ente delle riscossioni: a suo parere si tratta di un meccanismo che accentua la responsabilità dell'ente impositore

nell'affidare ad un soggetto terzo la riscossione di crediti, altrimenti inesigibili; come noto molti enti locali debbono conservare in bilancio le poste derivante da crediti inesigibili, mantenendo fittiziamente in equilibrio il bilancio con crediti altrimenti inesistenti. Il discarico automatico e la restituzione all'ente impositore creano quindi le condizioni per una maggiore e più razionale attività di recupero delle somme *ex ante* che avrà sicuramente effetti positivi sugli enti locali nella gestione dei tributi ad essi afferenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 336**

La Commissione, esaminato l'atto di indirizzo [per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2024-2026](#), esprime in premessa apprezzamento per la tempestiva trasmissione del documento che consente alla Commissione, a propria volta, di formulare osservazioni e indicazioni. In generale manifesta condivisione per gli obiettivi di ampia e radicale semplificazione del sistema tributario e fiscale alla quale deve far seguito l'adeguamento delle procedure e delle attività degli organismi della fiscalità, bilanciando interessi erariali e sostegno alla crescita economica.

*Agenzia delle entrate e riscossione*

La Commissione condivide gli indirizzi formulati per attuare i principi di riforma recati dalla legge di delega fiscale n. 111 del 2023.

In relazione alla comunicazione istituzionale, la Commissione invita a dare maggiore enfasi e visibilità ai risultati fin qui ottenuti nella lotta all'evasione fiscale, nella consapevolezza che la decisa riduzione del prelievo fiscale sui redditi medio bassi potrà avvenire grazie alle risorse recuperate con la lotta all'evasione.

In relazione alla qualità dei servizi resi ai contribuenti, la scelta di implementare la messaggistica personalizzata veicolata tramite l'app IO è pienamente condivisibile, auspicando che tale applicazione possa essere ulteriormente implementata e utilizzata dall'Agenzia anche per veicolare strumenti di agevolazione o incentivi economici previsti a fronte di determinate spese o acquisti di beni e servizi. In relazione all'obiettivo di incrementare l'assolvimento spontaneo dell'obbligazione tributaria, anche in termini di semplificazione procedurale, si suggerisce di prevedere in via sperimentale, per il pagamento di somme non eccedenti 500/1000 euro, la possibilità per il contribuente di delegare permanentemente le banche o i prestatori di servizi di pagamento con un Rapporto interbancario diretto (RID) a pagare tali somme, in qualità di destinatario delle richieste dell'ente accertatore. Con tale procedura si semplifica il processo di versamento e si rende certa l'acquisizione di risorse che diversamente saranno poi oggetto di azioni di recupero e riscossione.

Per quanto riguarda il "magazzino" dei crediti non incassati, la Commissione invita ad accelerare le procedure di verifica delle condizioni soggettive dei contribuenti, persone fisiche e giuridiche, al fine di predisporre con certezza le procedure di dichiarazione di inesigibilità secondo quanto previsto dalla legge delega.

La Commissione osserva che nel 2023 il 38 per cento dei 6,8 miliardi incassati deriva da rateizzazioni (2,9 miliardi): si tratta di una tendenza che conferma la bontà dell'indirizzo di politica tributaria volto a favorire comunque l'assolvimento dell'obbligazione, tenendo conto di fattori congiunturali o transitori che possano aver ostacolato tale adempimento. Gli indirizzi recati dal capitolo V lettera a) vanno in tale direzione. Correlativamente, segnala la necessità di una maggiore attenzione ai casi di fittizia o illecita interposizione di soggetti al fine di sfuggire al fisco.

La Commissione segnala con preoccupazione la continua crescita del magazzino dei ruoli non riscossi: ormai da vari anni la tematica è all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica, senza che essa trovi un punto di svolta in grado di invertire la tendenza. L'articolo 18 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023 prevede sia la pianificazione annuale della riscossione sia il discarico automatico.

*Dipartimento della giustizia tributaria*

[La Commissione condivide gli indirizzi formulati per attuare i principi di riforma recati dalla legge n.](#)

[130 del 2022 e dall'articolo 19 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023.](#)

Per quanto concerne il potenziamento delle strutture e del personale e l'attuazione dei programmi assunzionali previsti, con particolare riferimento alla gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari, appare opportuno rispettare i tempi definiti per l'attuazione della riforma. La programmazione dei concorsi per assumere magistrati tributari deve essere aggiornata all'esito del bando di interpello che ha visto 23 vincitori su 100 posti da coprire, ragione per cui appare opportuno accelerare i tempi di gestione del primo concorso aperto ai candidati con i requisiti richiesti.

In termini di ridefinizione territoriale delle corti di giustizia tributaria, la Commissione condivide il rilievo assunto dalla digitalizzazione del processo tributario e dalla relativa rilevanza della sede fisica rispetto allo svolgimento del processo stesso per le parti, e condivide altresì l'indicazione della distribuzione estremamente disomogenea dal punto di vista dei flussi di contenzioso.

Il criterio dei flussi di nuovo contenzioso e del carico di lavoro storico è certamente essenziale per rivedere la geografia territoriale delle sedi dei tribunali e delle corti tributarie e tuttavia la Commissione suggerisce di introdurre anche un criterio di flessibilità rispettoso e attento anche a criteri geografici e morfologici dei territori interessati dalla revisione e dalla chiusura di sedi.

*Agenzia del Demanio*

La Commissione apprezza il lavoro svolto dall'ente pubblico economico che gestisce i beni appartenenti al demanio e al patrimonio pubblico e condivide le linee di attuazione degli indirizzi formulati dal ministro. In particolare, segnala la strategicità dell'azione di valorizzazione dei beni pubblici con particolare riferimento ai progetti di rigenerazione urbana, di edilizia giudiziaria e nel campo dei beni culturali. Suggerisce di orientare l'azione dell'Agenzia anche verso le ipotesi di dismissione dei beni nei casi in cui l'opera di valorizzazione, anche in *partnership* con i privati non sia sufficiente a incrementare i valori del bene stesso. Suggerisce infine di avviare un'analisi di fattibilità di cessione dei beni demaniali sui quali insistono immobili a carattere residenziale o agli enti locali o ai privati, in modo da rendere sistematica e non frammentata l'azione di razionalizzazione dei regimi proprietari che interessano numerose aree del Paese. In merito alla gestione dei beni confiscati alle mafie, la Commissione rileva che la definitiva assegnazione dei beni agli enti locali può trovare ostacolo nelle residue partite debitorie in capo al bene stesso, che non possono trovare soluzione nel bilancio degli enti locali. In tali casi la Commissione suggerisce di attingere alle risorse del Fondo unico giustizia al fine di consentire la definitiva assegnazione agli enti locali sul cui territorio insistono i beni oggetto di sequestro e di confisca.

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

Gli obiettivi fissati in materia doganale appaiono adeguati alle sfide poste dalla gestione dei traffici e del commercio transfrontaliero per cogliere il duplice obiettivo di rendere fluidi gli scambi e contrastare i comportamenti illeciti. Sul fronte dei giochi pubblici, le scelte che saranno compiute per la riforma in attuazione della delega potranno avere successo o meno in relazione alla capacità dell'Agenzia di gestire in maniera efficiente ed efficace tali processi.

*Guardia di Finanza*

La Commissione esprime condivisione per gli obiettivi assegnati al Corpo e rileva l'adeguatezza delle attività programmate per assolvere ai compiti assegnati.

*Dipartimento delle finanze*

La Commissione esprime condivisione per gli obiettivi assegnati al Dipartimento e rileva l'adeguatezza delle attività programmate per assolvere ai compiti assegnati, con particolare riferimento all'analisi dei dati e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione e all'attività del Dipartimento in diretta connessione con l'elaborazione e attuazione della delega fiscale.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [816](#)

Art. 3

**3.1000**

Il Relatore

*All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso lettera *b*), n. 1, le parole «dal paragrafo 5 dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dal paragrafo 3 dell'articolo 21»;

b) al capoverso lettera *d*), n. 2, le parole «dal citato paragrafo 5 dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dal citato paragrafo 3 dell'articolo 21».

c) al capoverso lettera *e*), le parole «e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare degli articoli 21 e 21-*bis* del medesimo regolamento».

## 1.3.2.1.11. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 6<sup>a</sup> Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

#### 136<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario FRENI risponde all'interrogazione n. 3-01011 a firma del senatore Turco e altri, chiarendo che le decisioni sul trattamento contabile delle misure oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sono adottate da soggetti che operano, come noto, in piena autonomia e indipendenza, quali Istat ed Eurostat. Sottolinea inoltre che, alla luce delle progressive decisioni assunte da Eurostat sul trattamento di tali crediti, è prioritario interesse del Governo avere una risposta definitiva in merito; ciò sarebbe stato ancora più importante nella trattativa sull'EuroGroups Register (EGR) e lo sarà nella definizione delle politiche di bilancio. Evidenzia, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze non è pentito delle decisioni di carattere normativo assunte, che sono sempre state volte a limitare, per quanto possibile, i disastrosi effetti del Superbonus sulla finanza pubblica e ha talora dovuto prendere atto delle modifiche introdotte dal Parlamento, in ossequio alla sua sovranità, che ne hanno "ammorbido" alcuni profili.

Con riferimento alle misure che si intende adottare per effettuare il rientro del parametro del *deficit*, anticipa che ogni decisione sarà adottata alla luce dei dati di finanza pubblica, dei quali è data evidenza nei relativi documenti. Per quanto riguarda la questione dei cosiddetti "incagli", osserva che le quote di crediti riferiti alle annualità scadute indicano che la perdita è molto contenuta e definita da Eurostat come "trascurabile" ai fini della classificazione statistica. Peraltro, tale perdita potrebbe essere riconducibile al fenomeno delle frodi e dei crediti illegittimi. Infine, sottolinea che i dati sulle compensazioni aggiornati ai primi mesi dell'anno in corso non forniscono alcuna evidenza sul fatto che, come indicato nell'interrogazione, "una cospicua massa dei crediti non sarà compensabile con le tasse". Al contrario, segnala un crescente utilizzo delle compensazioni, coerente con le stime sulla spesa degli anni 2020-2023.

Interviene in replica il senatore TURCO (M5S), che si dichiara insoddisfatto della risposta, in quanto non fornisce elementi in merito al rientro dal *deficit* - tema assai rilevante, che potrebbe anche portare a una procedura di infrazione europea -, e a una eventuale manovra correttiva, che potrebbe rendersi necessaria a causa del peggioramento di diversi parametri economici e di previsioni che si stanno rivelando errate.

Si dichiara consapevole dell'autonomia decisionale di Istat ed Eurostat, ma ritiene che sia stato un errore classificare i crediti di imposta del Superbonus come "pagabili", anche perché il decreto-legge n. 11 del 2023 ne ha poi fortemente limitato la circolazione: quei crediti ora sono "non pagabili" e i contribuenti non li potranno quindi compensare con le tasse. Sollecita dunque il Governo ad avviare interlocuzioni con Eurostat e Istat - dei quali chiede una audizione specifica - per considerare l'ipotesi

di rivedere la classificazione dei crediti incagliati da Superbonus.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il tema tornerà presto all'attenzione della Commissione.

Ringrazia quindi il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2) ( [n. 336](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV, n. 17*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) presenta e illustra sinteticamente una proposta di risoluzione alternativa, pubblicata in allegato, evidenziando l'opportunità di adottare politiche fiscali improntate a una sempre maggiore progressività, a una riduzione della tassazione sui redditi da lavoro e a una ricerca di nuove entrate fiscali come quelle derivanti dalla tassazione degli extraprofiti, delle transazioni finanziarie altamente speculative e dall'economia digitale. In materia di lotta all'evasione fiscale, di cui ricorda i positivi risultati degli ultimi anni, ritiene necessario ridurre l'uso del contante, utilizzare l'intelligenza artificiale, soprattutto nel monitoraggio delle transazioni finanziarie, e prevedere un maggior coinvolgimento degli enti locali.

Con riferimento all'ambito di attività dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rileva che i provvedimenti finora adottati hanno agevolato l'accesso al gioco *online*, anche attraverso la facilitazione dell'apertura e della gestione del conto gioco, mediante la configurazione di una rete capillare di punti di ricarica. Giudica quindi imprescindibile l'adozione di misure che mettano al centro la tutela della salute del giocatore, al fine di evitare condotte di gioco a rischio compulsivo. Quanto all'operato dell'Agenzia del demanio, sottolinea, in tema di canoni concessori, la necessità di individuare nuove logiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, mentre sul fronte dell'attività della Guardia di Finanza, evidenzia il ruolo ad essa attribuita in relazione al controllo dei fondi erogati sempre nell'ambito del PNRR.

Si passa alla votazione.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, previo parere contrario del presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, e del sottosegretario FRENI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione a firma dei senatori Turco, Croatti e Barbara Floridia, posta ai voti, è respinta.

Previo parere favorevole del sottosegretario FRENI, la proposta di risoluzione a firma del presidente Garavaglia, in qualità di relatore, messa in votazione, è approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ,** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 6 subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, pubblicati in allegato.

Invita quindi il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

Il sottosegretario FRENI informa che il Governo non ha ancora concluso la fase istruttoria propedeutica all'espressione dei pareri sui subemendamenti in oggetto. Chiede quindi un rinvio dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana.



Non facendosi obiezioni, il seguito della discussione è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, con riferimento all'Atto del Governo n. 136, recante schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., nella giornata di mercoledì 27 marzo, alle ore 12,30, presso l'8a Commissione, si svolgerà l'audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane S.p.a., mentre alle ore 14, presso la Camera dei deputati, coinvolte le Commissioni 5a, 6a e 8a del Senato e V e IX della Camera, si terrà l'audizione del ministro Giorgetti.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 336  
(DOC. XXIV, N. 17)**

La Commissione, esaminato l'atto di indirizzo [per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2024-2026](#), esprime in premessa apprezzamento per la tempestiva trasmissione del documento che consente alla Commissione, a propria volta, di formulare osservazioni e indicazioni. In generale manifesta condivisione per gli obiettivi di ampia e radicale semplificazione del sistema tributario e fiscale alla quale deve far seguito l'adeguamento delle procedure e delle attività degli organismi della fiscalità, bilanciando interessi erariali e sostegno alla crescita economica.

*Agenzia delle entrate e riscossione*

La Commissione condivide gli indirizzi formulati per attuare i principi di riforma recati dalla legge di delega fiscale n. 111 del 2023.

In relazione alla comunicazione istituzionale, la Commissione invita a dare maggiore enfasi e visibilità ai risultati fin qui ottenuti nella lotta all'evasione fiscale, nella consapevolezza che la decisa riduzione del prelievo fiscale sui redditi medio bassi potrà avvenire grazie alle risorse recuperate con la lotta all'evasione.

In relazione alla qualità dei servizi resi ai contribuenti, la scelta di implementare la messaggistica personalizzata veicolata tramite l'app IO è pienamente condivisibile, auspicando che tale applicazione possa essere ulteriormente implementata e utilizzata dall'Agenzia anche per veicolare strumenti di agevolazione o incentivi economici previsti a fronte di determinate spese o acquisti di beni e servizi. In relazione all'obiettivo di incrementare l'assolvimento spontaneo dell'obbligazione tributaria, anche in termini di semplificazione procedurale, si suggerisce di prevedere in via sperimentale, per il pagamento di somme non eccedenti 1000 euro, la possibilità per il contribuente di delegare permanentemente le banche o i prestatori di servizi di pagamento con un Rapporto interbancario diretto (RID) a pagare tali somme, in qualità di destinatario delle richieste dell'ente accertatore. Con tale procedura si semplifica il processo di versamento e si rende certa l'acquisizione di risorse che diversamente saranno poi oggetto di azioni di recupero e riscossione.

Per quanto riguarda il "magazzino" dei crediti non incassati, la Commissione invita ad accelerare le procedure di verifica delle condizioni soggettive dei contribuenti, persone fisiche e giuridiche, al fine di predisporre con certezza le procedure di dichiarazione di inesigibilità secondo quanto previsto dalla legge delega.

La Commissione osserva che nel 2023 il 38 per cento dei 6,8 miliardi incassati deriva da rateizzazioni (2,9 miliardi): si tratta di una tendenza che conferma la bontà dell'indirizzo di politica tributaria volto a favorire comunque l'assolvimento dell'obbligazione, tenendo conto di fattori congiunturali o transitori che possano aver ostacolato tale adempimento, pur nella consapevolezza della difficile individuazione di un punto di equilibrio rispetto al rischio di un uso strumentale della rateizzazione del dovuto. Gli indirizzi recati dal capitolo V lettera a) vanno in tale direzione. Correlativamente, segnala la necessità di una maggiore attenzione ai casi di fittizia o illecita interposizione di soggetti al fine di sfuggire al fisco.

La Commissione segnala con preoccupazione la continua crescita del magazzino dei ruoli non riscossi: ormai da vari anni la tematica è all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica, senza che essa trovi un punto di svolta in grado di invertire la tendenza. L'articolo 18 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023 prevede sia la pianificazione annuale della riscossione sia il discarico automatico.

*Dipartimento della giustizia tributaria*

[La Commissione condivide gli indirizzi formulati per attuare i principi di riforma recati dalla legge n. 130 del 2022 e dall'articolo 19 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023.](#)

Per quanto concerne il potenziamento delle strutture e del personale e l'attuazione dei programmi assunzionali previsti, con particolare riferimento alla gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari, appare opportuno rispettare i tempi definiti per l'attuazione della riforma. La programmazione dei concorsi per assumere magistrati tributari deve essere aggiornata all'esito del bando di interpello che ha visto 23 vincitori su 100 posti da coprire, ragione per cui appare opportuno accelerare i tempi di gestione del primo concorso aperto ai candidati con i requisiti richiesti.

In termini di ridefinizione territoriale delle corti di giustizia tributaria, la Commissione condivide il rilievo assunto dalla digitalizzazione del processo tributario e dalla relativa rilevanza della sede fisica rispetto allo svolgimento del processo stesso per le parti, e condivide altresì l'indicazione della distribuzione estremamente disomogenea dal punto di vista dei flussi di contenzioso.

Il criterio dei flussi di nuovo contenzioso e del carico di lavoro storico è certamente essenziale per rivedere la geografia territoriale delle sedi dei tribunali e delle corti tributarie e tuttavia la Commissione suggerisce di introdurre anche un criterio di flessibilità rispettoso e attento anche a criteri geografici e morfologici dei territori interessati dalla revisione e dalla chiusura di sedi.

*Agenzia del Demanio*

La Commissione apprezza il lavoro svolto dall'ente pubblico economico che gestisce i beni appartenenti al demanio e al patrimonio pubblico e condivide le linee di attuazione degli indirizzi formulati dal ministro. In particolare, segnala la strategicità dell'azione di valorizzazione dei beni pubblici con particolare riferimento ai progetti di rigenerazione urbana, di edilizia giudiziaria e nel campo dei beni culturali. Suggerisce di orientare l'azione dell'Agenzia anche verso le ipotesi di dismissione dei beni nei casi in cui l'opera di valorizzazione, anche in *partnership* con i privati non sia sufficiente a incrementare i valori del bene stesso. Suggerisce infine di avviare un'analisi di fattibilità di cessione dei beni demaniali sui quali insistono immobili a carattere residenziale o agli enti locali o ai privati, in modo da rendere sistematica e non frammentata l'azione di razionalizzazione dei regimi proprietari che interessano numerose aree del Paese. In merito alla gestione dei beni confiscati alle mafie, la Commissione rileva che la definitiva assegnazione dei beni agli enti locali può trovare ostacolo nelle residue partite debitorie in capo al bene stesso, che non possono trovare soluzione nel bilancio degli enti locali. In tali casi la Commissione suggerisce di attingere alle risorse del Fondo unico giustizia al fine di consentire la definitiva assegnazione agli enti locali sul cui territorio insistono i beni oggetto di sequestro e di confisca.

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

Gli obiettivi fissati in materia doganale appaiono adeguati alle sfide poste dalla gestione dei traffici e del commercio transfrontaliero per cogliere il duplice obiettivo di rendere fluidi gli scambi e contrastare i comportamenti illeciti. Sul fronte dei giochi pubblici, le scelte che saranno compiute per la riforma in attuazione della delega potranno avere successo o meno in relazione alla capacità dell'Agenzia di gestire in maniera efficiente ed efficace tali processi.

*Guardia di Finanza*

La Commissione esprime condivisione per gli obiettivi assegnati al Corpo e rileva la adeguatezza delle attività programmate per assolvere ai compiti assegnati.

*Dipartimento delle finanze*

La Commissione esprime condivisione per gli obiettivi assegnati al Dipartimento e rileva l'adeguatezza delle attività programmate per assolvere ai compiti assegnati, con particolare riferimento all'analisi dei dati e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione e all'attività del Dipartimento in diretta connessione con l'elaborazione e attuazione della delega fiscale. La Commissione suggerisce poi di

assegnare al Dipartimento la elaborazione di dati e informazioni circa la fruizione dei contributi (definiti in varie tipologie) maturati dai contribuenti residenti in territori colpiti da calamità naturali, ai fini della predisposizione di misure legislative di ristoro uniformi e in grado di superare le inefficienze emerse in passato.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI  
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 336**

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,  
esaminato l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2024-2026;  
analizzati i contenuti e il materiale trasmesso nel corso delle audizioni;  
esprime le seguenti osservazioni:  
come evidenziato dal Dipartimento Finanze, l'Italia mostra ancora un'elevata pressione fiscale, nel 2023 pari al 42,5% del PIL secondo i dati pubblicati nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023, superiore di circa 2 punti percentuali rispetto alla media dei Paesi europei. E' necessario sottolineare i risultati positivi di riduzione dell'evasione fiscale registrati negli ultimi anni: secondo gli ultimi dati pubblicati nell'Aggiornamento alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, nel periodo tra il 2016 e il 2021 l'evasione totale (fiscale e contributiva), misurata dall'indicatore *tax gap*, si è ridotta di 24,1 miliardi di euro in valore assoluto e di oltre il 22% in termini percentuali. Un contributo importante alla riduzione complessiva è legato alla componente del *gap* dell'IVA, che si è ridotto tra il 2016 e il 2021 di circa 16,6 miliardi di euro, la flessione più elevata registrata in tutti i Paesi europei. Il significativo miglioramento della *tax compliance* conferma che l'Italia è in linea con gli obiettivi di riduzione del *tax gap* contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le scelte di politica fiscale adottate nell'ultimo anno, tuttavia, rischiano di pregiudicare gli importanti risultati raggiunti nel lustro precedente; appare necessario, in tale ottica, adottare politiche fiscali improntate ad una sempre maggiore progressione fiscale, ad una riduzione della tassazione sui redditi da lavoro e alla ricerca di nuove entrate fiscali come quelle derivanti dalla tassazione degli extraprofiti, delle transazioni finanziarie altamente speculative e dall'economia digitale; politiche che favoriscano la riduzione della pressione fiscale a vantaggio dei contribuenti, dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie;  
con riferimento all'azione di contrasto all'evasione fiscale e la riduzione del *tax gap*, che rappresentano tradizionalmente uno dei pilastri su cui si basa l'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, appare necessario implementare l'attività al fine di consentire un crescente efficientamento dei controlli, evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni. Ad ogni modo, è necessario implementare gli strumenti idonei a prevenire l'evasione, quali, ad esempio, la riduzione dell'uso del contante, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale soprattutto nel monitoraggio delle transazioni finanziarie nonché prevedere un maggior coinvolgimento degli enti locali;  
l'uso dell'intelligenza artificiale nell'accertamento fiscale, in particolare, è diventato sempre più comune in molti paesi per migliorare l'efficienza delle autorità fiscali e combattere l'evasione fiscale. Una delle modalità in cui l'intelligenza artificiale viene impiegata nell'accertamento fiscale è l'analisi dei dati finanziari: i sistemi di intelligenza artificiale possono analizzare enormi quantità di dati finanziari provenienti da dichiarazioni fiscali, transazioni bancarie, fatture e altre fonti per identificare anomalie o irregolarità;  
per quanto riguarda la costante crescita del c.d. magazzino della riscossione che, come riferito dalla stessa Agenzia delle Entrate, sta raggiungendo una "consistenza anomala", occorre non solo accelerare le procedure di verifica delle condizioni dei contribuenti, ma soprattutto individuare mezzi per la risoluzione ex ante del problema, attraverso strumenti che incentivino la *compliance*, l'adempimento spontaneo ed evitino il procrastinarsi dei pagamenti fino a renderli inesigibili. Il meccanismo individuato dal Governo, infatti, non incide sul formarsi del magazzino dei crediti fiscali e continua a mettere in evidenza le difficoltà dell'Erario nell'incassare il dovuto;

con riferimento all'attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, merita un passaggio il controllo dell'ente finalizzato ad elevare la qualità del gioco pubblico, proteggere i soggetti vulnerabili e contrastare il gioco illegale. Come noto, tutta la materia dei giochi pubblici è attualmente in fase di riordino nell'ambito delle misure di attuazione della delega. Occorre rilevare, tuttavia, che i provvedimenti finora adottati finiscono per agevolare oltremodo l'accesso al gioco *online* anche attraverso la facilitazione dell'apertura e della gestione del conto gioco, mediante la configurazione di una rete capillare di punti di ricarica e di erogazione di servizi accessori al gioco *online*, sia attraverso la previsione di strumenti di identificazione inadeguati ad escludere dall'accesso al gioco i minori e i soggetti vulnerabili. Appare imprescindibile adottare misure sia normative che di controllo da parte degli enti preposti, che mettano al centro il giocatore e la tutela della salute del medesimo al fine di evitare condotte di gioco a rischio compulsivo;

in relazione all'operato dell'Agenzia del Demanio e alla nuova missione istituzionale di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, preme sottolineare, in tema di canoni concessori, la necessità di individuare nuove logiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR;

sul fronte dell'operato della Guardia di Finanza, preme sottolineare il ruolo ad essa attribuita in relazione al controllo dei fondi erogati nell'ambito del PNRR, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita economica perseguiti dal piano stesso, ciò non solo attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alla c.d. "*rete dei referenti antifrode*", istituita presso la ragioneria generale dello stato, ma anche nel contesto delle interlocuzioni bilaterali, sviluppate a livello centrale e territoriale, con autorità, ministeri, soggetti attuatori ed enti con funzioni di vigilanza, gestione e monitoraggio delle misure di attuazione del PNRR. Su tale punto sarebbe opportuno implementare tale compito, garantendo un sempre maggiore monitoraggio sui fondi erogati nell'ambito del PNRR.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [816](#)

Art. 3

### **3.1000/1**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 3.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« c-bis) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito Internet del Ministero.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

2-quater. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»

### **3.1000/2**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 3.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« c-bis) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro». Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese

e del *made in Italy*. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

2-ter. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

2-quater. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

### **3.1000/3**

[Nicita](#), [Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 3.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della *start-up* innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2-bis.»

### **3.1000/4**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Nicita](#)

All'emendamento 3.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis.»

### **3.1000/5**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Nicita](#)

All'emendamento 3.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. 1. L'Inail, al fine di contribuire allo sviluppo dell'innovazione tecnologica dei processi produttivi, di accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro e di promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel

settore della salute e sicurezza del lavoro, aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo la possibilità di effettuare interventi di:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese *start-up* con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza."»

### **3.1000/6**

[Nicita](#), [Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

*All'emendamento 3.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« c-bis) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. Al fine di supportare le imprese *start-up* con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette *start-up*."

2-ter. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 2-bis, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter."»

## 1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 137 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

137ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ,**

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati 6 subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, sui quali invita il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sul subemendamento 3.1000/1 e contrario sui rimanenti subemendamenti.

Il sottosegretario FRENI si esprime in maniera conforme, ma chiede che il subemendamento 3.1000/1 venga accantonato per un supplemento di istruttoria, che potrebbe anche concludersi, su eventuale richiesta del Ministero competente, con una proposta di riformulazione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sottolinea che i subemendamenti, di natura non onerosa, erano stati presentati in un'ottica collaborativa per apportare alcune modifiche migliorative al testo, che pure alla Camera aveva riscontrato ampio consenso, compreso quello della propria parte politica. Prende comunque atto dei pareri espressi e si riserva di valutare l'eventuale riformulazione del subemendamento 3.1000/1.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiarisce che i subemendamenti presentati prendono spunto dall'Atto Camera n. 1061, a prima firma dell'onorevole Stefanazzi, assorbito dall'approvazione dell'Atto Camera n. 107, a prima firma del senatore Centemero, e richiama, in particolare, la portata del subemendamento 3.1000/1, finalizzato all'istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi.

Alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge.

Non facendosi obiezioni, il seguito della discussione è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta di domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9,45.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda quindi che, con riferimento all'Atto del Governo n. 136, recante schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a.,

nella giornata di domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 12,30, presso l'8a Commissione, si svolgerà l'audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane S.p.a., mentre alle ore 14, presso la Camera dei deputati, coinvolte le Commissioni 5a, 6a e 8a del Senato e V e IX della Camera, si terrà l'audizione del ministro Giorgetti.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 27 marzo, già convocata alle ore 9,45, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## 1.3.2.1.13. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 139 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024  
139<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**

, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore, senatore Borghesi, è assente per impegni istituzionali.

Propone quindi alla Commissione di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. ( n. 136 )**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (FdI) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli, pubblicata in allegato.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di osservazioni contrarie, pubblicata in allegato, contestando la scelta del Governo di cedere quote di partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste S.p.a, che rischia di compromettere il tessuto economico italiano e il pubblico risparmio, apre al possibile ingresso di fondi esteri nel capitale dell'impresa, coinvolgendo così i dati sensibili di milioni di italiani, e non tiene in considerazione l'attuale piano industriale, che prevede nei prossimi 5 anni dividendi per 6,5 miliardi di euro.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) presenta e illustra una proposta di osservazioni contrarie, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulla mancata comunicazione da parte del Governo dei dati relativi ai proventi e alle perdite di dividendi dell'operazione, sull'assenza di specifiche misure a tutela del risparmio postale e sul rischio di importanti ricadute industriali e occupazionali e di accesso a informazioni riservate da parte di operatori stranieri. In conclusione, ribadisce le criticità economiche, finanziarie e sociali dell'iniziativa governativa.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore, mentre parere contrario sulle proposte di osservazioni contrarie delle opposizioni. Ritiene infatti che le perplessità e i dubbi sui rischi dell'operazione, in merito al controllo di Poste S.p.a. e alle operazioni di gestione di

CdP, siano stati fugati dall'audizione del ministro Giorgetti alla Camera la scorsa settimana. Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene in termini generali sulle operazioni di privatizzazione, che a suo parere sono caratterizzate da delicati equilibri e potranno essere valutate, in termini economici, solo nel tempo, citando la precedente operazione di alienazione di quote di Poste S.p.a del 2015, che ha avuto un esito finanziario sostanzialmente neutro.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli del relatore, posta ai voti, è approvata.

È quindi preclusa la votazione delle proposte di osservazioni contrarie presentate a prima firma dalla senatrice Tajani e dal senatore Turco, a nome dei rispettivi Gruppi.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che è in via di assegnazione in sede referente alla Commissione il decreto-legge n. 39 del 2024, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria". Convoca quindi immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori e sospende la seduta.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza che si è appena concluso, nel quale si è convenuto di iniziare l'esame del decreto-legge n. 39 del 2024 nella seduta di martedì 9 aprile, in orario ancora da stabilire, e di programmare un ciclo di audizioni informali. Sollecita quindi i Gruppi a comunicare i nominativi dei soggetti da audire entro venerdì 5 alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136**

La 6a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri legislativo in titolo, premesso che il Mef detiene una quota di capitale della società Poste italiane pari al 29,26 per cento del capitale e una quota indiretta, tramite la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari al 35 per cento, per una percentuale complessiva di circa il 64 per cento del capitale, al termine del processo di alienazione, che potrebbe essere effettuato in più esercizi, la quota complessivamente detenuta dal Mef non potrà essere inferiore al 35 per cento, come determinato dal comma 1 dell'articolo 1, considerate le modalità di alienazione, sia attraverso l'offerta pubblica di vendita rivolta ai risparmiatori, ai dipendenti del Gruppo Poste e agli investitori istituzionali sia italiani che internazionali, ovvero attraverso il collocamento sul mercato anche attraverso vendita in blocchi, rilevato inoltre che la tempistica di alienazione consente di scegliere le condizioni di mercato più favorevoli la procedura assicura l'obiettivo di massimizzare l'incasso di risorse destinate a ridurre lo *stock* di debito pubblico, in linea con il piano previsto per il biennio 2024-2026 annunciato nella Nota di aggiornamento al Def del 2023, senza intaccare il controllo pubblico della stessa società, mantenendo un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico, acquisita la documentazione predisposta in sede di audizione presso la commissione 8ª dalla società

Poste Italiane e preso atto che il piano industriale offre prospettive di incremento di valore della stessa e conseguentemente di rafforzamento del titolo nei mercati azionari, formula osservazioni favorevoli.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI  
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136**

La 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e Tesoro,  
in sede di esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (Atto del Governo n. 136), per osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica; premesso che:

il provvedimento regola l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane S.p.A. precisando che tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero;

l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, utilizzando forme di incentivazione, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi;

lo stesso Governo ha sottolineato come questa dismissione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL, annunciato nella Nota di aggiornamento al DEF di fine settembre, che prevede di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni; udite le audizioni di rappresentanti di Poste S.p.A. e del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 27 marzo nell'ambito dell'esame del provvedimento;

considerato che:

i rilievi di seguito esposti risultano ostativi all'adozione dello schema di DPCM in premessa; esprime le seguenti osservazioni:

il provvedimento in esame prevede non solo la possibilità di un'offerta pubblica di vendita, ma anche forme di collocamento diretto che potrebbero favorire grossi investitori esteri, finanziari e speculativi, naturalmente ingolositi dal ricco patrimonio di risparmio italiano gestito da Poste;

tale dato risulta tanto più allarmante nel momento in cui l'amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, ha illustrato nel corso dell'audizione un piano industriale che da qui ai prossimi 5 anni prevede la distribuzione di dividendi per 6,5 miliardi di euro;

il coinvolgimento di Poste S.p.A. in questa politica rischia di essere dannoso e di compromettere il tessuto economico italiano e il pubblico risparmio. La riduzione del debito pubblico italiano, infatti, dovrebbe essere più utilmente perseguita con la crescita economica, senza così svendere il patrimonio di imprese strategiche, che garantiscono peraltro cospicui dividendi ogni anno;

l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto DL PNRR 4), attribuisce i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società "Pago PA S.p.A.", all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, ed al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota;

su tale norma si è pronunciata l'AGCM, sottolineando come la stessa rappresenti "alcune criticità concorrenziali" dal momento che in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, l'individuazione del cessionario della quota del 49 per cento dovrebbe avvenire ad esito di un'asta competitiva o comunque di una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse;

cedendo, infatti, fino al 30 per cento di Poste, con la prospettiva concreta di ingresso nel capitale di

grossi fondi esteri e finanziari, questi a valle potrebbero mettere le mani proprio sull'enorme patrimonio informativo rappresentato dai pagamenti digitali dei cittadini italiani; tale progetto di privatizzazione del patrimonio pubblico finalizzata alla riduzione del debito, manifesta pertanto sotto diversi aspetti molteplici criticità e appare assolutamente non condivisibile.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI**  
**Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO**  
**SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136**

La Commissione 6ª - Finanze e tesoro

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto del Governo recante "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (Atto del Governo n. 136); premesso che,

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 sono stati previsti ingenti proventi da dismissioni di partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Tale obiettivo, senza un'adeguata valutazione d'impatto sugli interessi strategici del nostro Paese, è stata ritenuta dal Governo una scorciatoia indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica; i giudizi sull'operazione di dismissione delle partecipate pubbliche sono stati sostanzialmente unanimi e negativi. La Corte dei Conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla Nodef 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". L'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota di aggiornamento al DEF, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli asset pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026 sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica", nonché un *deficit* in un'ottica prudenziale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto debito pubblico/Pil;

il tentativo di giustificare tali operazioni non è stato finora adeguatamente motivato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio, in data 16 novembre, si è limitato a ribadire che le suddette dismissioni sono da considerarsi tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello *stock* di debito pubblico, sottolineando altresì che: "il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su asset detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente". La Presidente del Consiglio lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo: "ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite";

un primo avvio del percorso di dismissioni di asset pubblici è stato realizzato lo scorso 20 novembre con la cessione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo di soli 920 milioni di euro (pari a 2,92 euro per azione). Se la cessione fosse stata effettuata con più cautela e con qualche mese di ritardo, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe incassato diverse centinaia di milioni in più. A dimostrazione di ciò, nelle scorse ore, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato e concluso una ulteriore procedura di raccolta ordini per la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie di MPS e il collocamento del pacchetto è avvenuto al prezzo di 4,15 euro per un introito di 650 milioni di euro. A valle dell'operazione il Ministero manterrà una quota capitale del 26,73 per cento; la dismissione di Poste Italiane Spa, la cui partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e quella da parte di Cassa Depositi e Prestiti è pari al 35 per cento, mette sul libero mercato un importante asset a controllo pubblico il cui valore strategico è ben superiore ai possibili introiti attesi;

la decisione di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione del MEF in Poste italiane Spa è stata adottata senza chiarire la quota precisa che verrà messa sul mercato e quali siano i proventi stimati da tale cessione né quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti dalla dismissione, e soprattutto senza chiarire al Parlamento e al Paese quali siano le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di Poste italiane Spa, spiazzate dalla inattesa decisione del Governo, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. La vendita della partecipazione del MEF in Poste Italiane S.p.a., prefigura un impatto economico ed occupazionale per la più grande azienda di servizi del Paese, farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione in Poste; dalle prime stime che circolano tra esperti del settore, la vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del MEF, genererebbe un introito di soli 3,8 miliardi di euro, ossia un controvalore molto al di sotto del reale valore del patrimonio dismesso;

nei prossimi mesi, per arrivare ai 21 miliardi di introiti di maggiori entrate da dismissioni di partecipate pubbliche, dovranno essere necessariamente previste ulteriori dismissioni e nel novero delle partecipate pubbliche rientrano altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, Eni, Enel, Snam, Terna e Leonardo;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato soltanto su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico con un conseguente forte ridimensionamento del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale;

osservato che,

il provvedimento in esame regola l'alienazione di una quota non ancora precisata della partecipazione detenuta dal MEF in Poste Italiane S.p.A. Il MEF detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale della Società ed una quota indiretta, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP"), del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal DM 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane;

lo schema di decreto, che si compone di un solo articolo, al comma 1 disciplina l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane S.p.A. Tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero. E' previsto che l'alienazione possa avvenire anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi;

dai contenuti del provvedimento in esame non si comprendono quali siano le linee di indirizzo, le tempistiche, le modalità di esecuzione e gli stati di avanzamento del programma di dismissioni delle quote del MEF in Poste italiane Spa;

l'impatto finanziario dell'operazione non è stato esplicitato e non sono stati forniti elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti dalla dismissione di quote azionarie di Poste italiane S.p.a. Altresì non sono state evidenziate le mancate entrate da dividendi per il bilancio pubblico e non risulta evidenziato un confronto con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica;

la dismissione da parte del MEF di quote azionarie in Poste italiane Spa non risulta collegata, allo stato attuale, ad alcun piano industriale. Resta quindi l'incertezza sulla direzione che prenderà l'azienda, in un momento decisivo e di profonda trasformazione della propria attività (posta/pacchi) in cui sono richiesti ingenti investimenti e un impegnativo cambio di mansioni per i lavoratori;

la cessione della quota del MEF rischia di influenzare in misura determinante gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato di Poste italiane S.p.a., in considerazione del fatto che il mercato ed i

fondi di investimenti arriverebbero a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, pesando il doppio di CDP. Nessun chiarimento è stato fornito su tale aspetto che rischia di riflettersi sulle future scelte di fondo dell'azienda e sugli interessi strategici del nostro Paese;

non sono state previste specifiche misure a tutela del risparmio postale. Poste italiane raccoglie il risparmio dei cittadini che nel solo anno 2023 è stato pari a 6.115 milioni di euro di Buoni Postali e a quasi 1 miliardo di giacenze sui libretti postali. Il 60 per cento delle risorse di CDP (oltre 240 mln di euro) proviene dalla raccolta postale ed è utilizzata per finanziare infrastrutture, grandi opere e piccola imprenditoria. Attraverso il risparmio postale, lo Stato sostiene settori strategici della nostra economia. A fronte di tali importanti dati, il Governo non ha fornito alcun chiarimento e alcuna rassicurazione al Parlamento e ai cittadini;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime parere contrario.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024**

**43ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)  
Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:  
- all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarebbe opportuno qualificare come principi e criteri direttivi le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

La Sottocommissione conviene.

**(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 6, comma 2, l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale istitutivo dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,40.

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Guido Camera, esperto di giustizia predittiva.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di giustizia predittiva**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Guido Camera.

Interviene l'avvocato Guido CAMERA, esperto di giustizia predittiva.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [BERRINO](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#), ai quali replica l'avvocato CAMERA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Camera e rinvia il seguito della procedura informativa.

**IN SEDE REFERENTE**

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che rimangono da illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 della relatrice, senatrice Stefani (pubblicati in allegato al resoconto della seduta) mentre tutti gli altri sono già stati illustrati. Chiede pertanto di procedere all'illustrazione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra tutti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo che hanno lo scopo di meglio calibrare il termine di 45 giorni fissato per le proroghe dalla norma proposta dalla relatrice. La norma in questione, infatti, prevede che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a tale termine, prevedendo due sole eccezioni, ovvero procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure procedimenti in cui emergano nuovi elementi specifici e concreti,

che devono essere espressamente motivati. Ciò non sembra in linea con altre previsioni del codice di procedura penale con particolare riferimento alle deroghe che, nella sistematica del codice di rito, sono sempre riferite ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*. Al riguardo, esprime in particolare forti perplessità circa la formulazione dell'emendamento 2.100 che non prevede eccezioni nel caso dei procedimenti per i delitti con finalità di terrorismo: tale circostanza è vieppiù preoccupante in relazione alla recrudescenza di fenomeni di terrorismo internazionale come dimostrato dai recenti fatti di cronaca. Le proposte presentate dal Gruppo del PD sono pertanto dirette a ripristinare sotto questo profilo, la coerenza dell'ordinamento nel suo complesso con riferimento alla durata delle operazioni di intercettazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra tutti i subemendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sottolineando che l'emendamento della relatrice appare completamente distonico sia rispetto alla sistematica del codice di procedura penale che in relazione ai presupposti previsti per autorizzare le intercettazioni. I subemendamenti presentati, quindi, oltre ad ampliare il termine massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione, estendono le eccezioni ai reati più gravi di criminalità organizzata, terrorismo e contro la Pubblica amministrazione. Condividendo anche le osservazioni del senatore Bazoli, invita il Governo e la relatrice a una riflessione ulteriore su questi temi.

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), chiede una breve sospensione della seduta per uno scambio di opinioni con il Governo sulle questioni richiamate negli interventi.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.*

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), in considerazione delle osservazioni svolte nel dibattito sui subemendamenti chiede di rinviare brevemente il prosieguo dell'esame per riflettere sulla migliore formulazione dell'emendamento 2.100.

Il sottosegretario OSTELLARI si dichiara altresì favorevole a un breve supplemento di riflessione pur facendo presente che nel supporto alla relatrice per la stesura dell'emendamento 2.100 il Governo riteneva che le questioni sollevate dai subemendamenti delle opposizioni fossero ampiamente comprese. Concorda pertanto su un breve rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge in titolo sottolineando che i profili di interesse della Commissione giustizia vengono in rilievo in termini generali, in relazione a quelli ordinamentali delle società commerciali su cui interviene il disegno di legge, con particolare riguardo ai requisiti di capitale delle società di investimento semplice.

Il disegno di legge, infatti, si propone di aggiornare il cosiddetto *Start-up Act*, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, che definisce un quadro organico di agevolazioni fiscali per le *start-up* e per le piccole medie imprese (PMI) innovative.

L'articolo 1 del disegno di legge richiama le definizioni di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. L'articolo 3 modifica in più punti il cosiddetto decreto Sostegni-*bis*, decreto-legge n. 73 del 2021, chiarendo e specificando i requisiti dell'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Infine, l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS). Al riguardo ricorda che, per incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di

sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice, una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio, disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera i-*quater*), del TUF - Testo Unico Finanziario, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In relazione agli emendamenti presentati, non sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo, che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti è approvata.

**(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia**

**(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare**

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE** dà lettura, in qualità di relatore facente funzioni, della proposta di parere (pubblicato in allegato al resoconto) riferita al disegno di legge n. 990 adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame dei provvedimenti in materia di disturbi del comportamento alimentare, sottolineando che in esso sono contenute delle condizioni per rendere il nuovo reato che si intende introdurre conforme ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni viene approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il **PRESIDENTE** prende atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale e che il relatore e il Governo non intendono replicare. Propone pertanto di fissare per martedì 9 aprile alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato**

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** informa che il 5 marzo, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) e la senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), relatrice, data la qualità tecnica della norma proposta del disegno di legge ritengono opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** rinvia quindi il seguito dell'esame assicurando che la questione sarà trattata in Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- in relazione all'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis*, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia":
  - a) appare necessario specificare ulteriormente la nuova fattispecie incriminatrice al fine di renderla tassativa e determinabile;
  - b) con riferimento al primo e secondo comma occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa per la fattispecie base e per quella aggravata secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale;
  - c) al secondo comma sembra opportuno fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale;
  - d) al terzo comma occorre specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e, con riferimento alla previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici, valuti la Commissione se adottare piuttosto la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del TU stupefacenti (DPR n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico.
- con riferimento all'articolo 5, si segnala la difficoltà di individuare con precisione i soggetti da sanzionare ai sensi del comma 3.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

#### 2.100

La Relatrice

*Al comma 1, sostituire dalle parole: "Le proroghe successive alla prima" fino alla fine del periodo, con le seguenti:*

"Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".

#### 2.100/1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni adottate nella richiesta del pubblico ministero.».*

#### 2.100/2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a*

norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

#### **2.100/3**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».*

#### **2.100/4**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».*

#### **2.100/5**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.».*

#### **2.100/6**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»*

#### **2.100/7**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»*

#### **2.100/8**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»*

#### **2.100/9**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di*

criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

**2.100/10**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

**2.100/11**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole «quarantacinque» con le parole «novanta».*

**2.100/12**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei i casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»*

**2.100/13**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti «salvo quando si proceda per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»*

**2.100/14**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti:*

«salvo quando si proceda per un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.»

**2.100/15**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis,».*

**2.100/16**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata»*

*con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4,».*

**2.100/17**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «oppure» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»*

**2.100/18**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1».*

**2.100/19**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, capoverso, sostituire le parole da «quando l'assoluta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»*

**2.100/20**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, capoverso sopprimere le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per» e sostituire le parole «dall'emergere di» con la seguente: «da».*

**2.100/21**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».*

**2.100/22**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

*All'emendamento 2.100, sopprimere le parole seguenti: «specifici e concreti».*

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 141 (ant.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

141ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo) Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni, e sui relativi emendamenti. In particolare, ricorda il contenuto dei singoli articoli del provvedimento e la vigente legge n. 3 del 2018, sul riordino delle professioni sanitarie, che disciplina la professione di educatore professionale socio sanitario.

Richiama, inoltre, le perduranti difficoltà, nonostante la normativa vigente, nel riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da università straniere, in mancanza di accordi specifici bilaterali e, in particolare, con riguardo ai titoli di studio richiesti per l'iscrizione all'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e all'accesso ai rispettivi Albi in Italia.

Ritenendo, infine, che le norme previste dal disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti. In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle

aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Richiamato, in particolare, l'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia la necessità di rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della nuova normativa a decorrere da tale data.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 ( [COM\(2023\) 754 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già evidenziato in precedenza, ha lo scopo di rafforzare il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e il ruolo del Centro europeo contro il traffico di migranti.

La prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani risultano essenziali per affrontare un'attività criminale sempre più attiva, che viola i diritti fondamentali delle persone e compromette gli obiettivi di gestione della migrazione dell'Unione europea.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano positivamente le finalità dell'iniziativa. Anche i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati, secondo il Governo, poiché la criminalità grave e il terrorismo sono spesso di natura transnazionale e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti hanno una dimensione mondiale, che rendono necessaria la cooperazione reciproca degli Stati membri per le attività di prevenzione e contrasto e il supporto di Europol nella sua funzione di Agenzia UE per la cooperazione.

Gli obblighi previsti dalla proposta sono quindi proporzionati al raggiungimento dell'obiettivo di un contrasto più efficace al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, grazie all'inquadramento del Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) istituito nel 2016 in seno a Europol, alla condivisione di informazioni tramite il canale SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*) e all'istituzione, negli Stati membri, di servizi specializzati per combattere il traffico di migranti.

L'urgenza del progetto, secondo il Governo, va valutata in relazione all'approvazione definitiva del nuovo Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, che potrebbe avvenire entro il mese di giugno 2024.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 13 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si sofferma sull'evocato collegamento con il Patto europeo sulla migrazione, per ribadire la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla posizione dell'Italia in materia. Ritiene che la soluzione concordata in sede europea sia ancora insufficiente rispetto al grado di effettiva solidarietà che sarebbe necessaria. Il Patto infatti prevede un obbligo di redistribuzione dei migranti che può essere assolto anche, e in alternativa, solo con un mero esborso di una somma in denaro, rendendo in tal modo poco efficace la scelta adottata.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) concorda con quanto osservato dal senatore Lorefice e si sofferma sulla

situazione ai confini con la Slovenia e la Croazia, dove si sta registrando un aumento dei flussi migratori illegali. In tale contesto, ritiene che il sistema dei controlli fra i tre Paesi si stia dimostrando senz'altro efficace, ma il contesto geopolitico internazionale richiede una risposta coordinata anche a livello dell'Unione europea.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il tema dell'approccio europeo sulle migrazioni sia un tema molto sentito dalle forze politiche e dall'opinione pubblica. Nel condividere l'obiettivo di un patto europeo per le migrazioni efficace e duraturo, ribadisce peraltro che la redistribuzione non rappresenta la soluzione ottimale, poiché riguarda unicamente i richiedenti asilo, mentre lascia impregiudicato il problema dei migranti irregolari.

Al riguardo, quindi, il punto fondamentale è quello di affrontare le cause profonde dei flussi migratori, agendo anche sul fronte delle partenze dai Paesi di origine, come sta facendo il Governo italiano con le tante iniziative articolate in questi mesi.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) conviene sull'opportunità di dare un sostegno e un mandato forte al Governo in sede europea, nonostante l'orientamento maggioritario tra gli Stati membri sia ancora per una mancata assunzione di responsabilità solidale.

Evidenzia comunque le difficoltà oggettive nell'adottare soluzioni a regime che siano realmente idonee a dare una risposta efficace al tema dei flussi migratori.

La Commissione prende atto, quindi, dell'orientamento favorevole del Relatore sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ( [COM\(2023\) 777 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già evidenziato in precedenza, ha lo scopo di prorogare di due anni il regime provvisorio di cui al regolamento (UE) 2021/1232, che deroga a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni, per facilitare la lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori.

La proroga si rende necessaria poiché il citato regolamento vigente scadrà il 3 agosto 2024 e non si prevede che entro tale data possa concludersi il negoziato sulla proposta di regolamento COM(2022) 209, recante un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori.

Il regime provvisorio oggetto di proroga si limita a consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo, nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali *online* sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico *online* dai loro servizi, nonché di individuare l'adescamento di minori e segnalarlo alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. Ricorda che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade l'8 marzo 2024.

Delle 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea che hanno iniziato l'esame della proposta senza sollevare criticità, hanno concluso l'*iter* la Camera dei deputati ceca, il *Bundestag* tedesco, la Camera polacca e i Parlamenti di Irlanda e Spagna.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**



**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato in precedenza, sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana. Ricordati, in particolare, i contenuti dei disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, che corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, il riferimento all'Investimento 2.3 della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente su un intervento atteso da lungo tempo, auspicando che l'esito finale sia il più possibile inclusivo dei diversi aspetti contenuti nei disegni di legge in esame. Si sofferma quindi sul tema di fondo dei cambiamenti climatici, che può essere affrontato in modo efficace solo unendo le forze e le volontà, superando le diversità politiche.

Ricorda poi il percorso compiuto sin da quando si parlava solo di piani di recupero, per arrivare oggi a un approccio sistemico con la rigenerazione urbana. Tale approccio comprende anche la salvaguardia del suolo, in cui si distingue quello già urbanizzato da quello rurale, agricolo o forestale, o comunque non urbanizzato, che deve essere tutelato anche dai meccanismi particolari come quello del trasferimento di cubatura nei territori comunali.

Auspica, quindi, la convergenza dei Gruppi parlamentari anche in Commissione di merito per arrivare a un testo il più inclusivo possibile e che questa Commissione possa riprenderne l'esame nella fase emendativa per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'importante tema della salvaguardia del suolo nell'Unione europea è stato oggetto anche dell'audizione del Direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, avvenuta lo scorso giovedì 29 febbraio.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative, mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

L'ecosistema delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative è diventato una realtà ormai da molti anni, con la conseguente esigenza di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. La normativa, inizialmente introdotta con il decreto-legge n. 179 del 2012, è stata poi aggiornata da successivi provvedimenti (quali, ad esempio, la legge di bilancio per il 2017 ed il cosiddetto «decreto crescita» del 2019, nonché il cosiddetto «decreto sostegni-bis» del 2021) che la rendono - secondo lo *Start-up Nation Scoreboard* - la seconda migliore normativa in Europa, con punte di eccellenza sotto alcuni profili, tra cui quello relativo all'*equity crowdfunding*, in cui l'Italia è stata la prima a livello

europeo ad adottare una specifica disciplina.

Ne è conseguito un accrescimento della sensibilità generale del mercato e degli operatori economici e finanziari verso i temi dell'innovazione. È stato identificato un perimetro definitorio attraverso il quale incentivare la creazione di imprese ed è stata facilitata, attraverso una specifica sezione del registro delle imprese, la riconoscibilità del circuito delle *start-up* e delle PMI innovative e degli incubatori certificati. Si è, dunque, innescato un circolo virtuoso che ha portato alla costituzione di oltre 14 mila *start-up* innovative, come risulta dagli ultimi dati relativi alle iscrizioni alla sezione speciale del Registro delle imprese nel 2022.

La proposta in esame interviene quindi sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice SiS (articolo 4).

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. Evidenzia, in particolare, che ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2012, è *start-up* innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso di alcuni requisiti, tra i quali la sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c).

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti - con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative - dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in imprese innovative.

L'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee ( [COM\(2023\) 728 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende dotare l'Unione europea di un quadro di monitoraggio comune delle foreste dell'Unione, attraverso la raccolta regolare di immagini aeree e spaziali, grazie ai satelliti del sistema *Copernicus*, e la raccolta di dati a terra attraverso una rete di siti di monitoraggio, nel solco degli inventari forestali nazionali.

Attualmente, infatti, il monitoraggio delle foreste è frammentario e disomogeneo, e non esiste un sistema comune europeo che metta a disposizione dati di qualità comparabili in tutti i settori pertinenti, tra cui la resilienza delle foreste e la biodiversità. Permangono, inoltre, difficoltà nell'integrare i dati del telerilevamento con i dati rilevati a terra, per mancanza di interoperabilità e accessibilità di questi ultimi.

Tale situazione impedisce all'UE di agire tempestivamente contro i fattori di stress e le minacce. Le foreste e le altre superfici boschive dell'UE subiscono infatti sempre di più la pressione dei cambiamenti climatici, dell'attività antropica non sostenibile e dei relativi cambiamenti di uso del suolo. Pericoli come incendi, infestazioni di parassiti, siccità e ondate di calore, che spesso si alimentano a vicenda, porteranno probabilmente a eventi catastrofici più frequenti e intensi, spesso al

di là dei confini nazionali. Tali pressioni minano la resilienza delle foreste e ne minacciano la capacità di svolgere le diverse funzioni ambientali, sociali ed economiche, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, in cui svolgono un ruolo fondamentale.

In tale contesto, la proposta mira a: i) garantire un monitoraggio coerente di alta qualità che consenta di tenere traccia dei progressi compiuti nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi strategici dell'UE che riguardano le foreste, anche in relazione alla biodiversità, al clima e alla risposta alle crisi; ii) migliorare la valutazione dei rischi e la preparazione; e iii) sostenere il processo decisionale, basato su dati concreti, dei gestori dei terreni e delle autorità pubbliche, e promuovere la ricerca e l'innovazione.

Questo sistema di monitoraggio avrà la funzione di fornire dati moderni, aggiornati, di alta precisione, uniformi su tutto il territorio dell'Unione, al fine di fornire la base indispensabile per l'attuazione di politiche di gestione forestale sostenibile, di azioni di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici in corso e per rispondere agli eventi di crisi a cui le foreste europee sono sottoposte.

In particolare, l'articolo 4 istituisce un sistema di mappatura geografica in base a dati aerei e spaziali, gestito dalla Commissione europea, l'articolo 5 istituisce un sistema di raccolta di dati da terra, mentre l'articolo 7 stabilisce un quadro di condivisione dei dati e, al contempo, di accessibilità al pubblico. Gli articoli 11 e 12 istituiscono un quadro di *governance* per il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti a livello regionale, nonché il ruolo dei corrispondenti nazionali.

La base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, il regolamento garantirà l'applicabilità diretta e uniforme delle disposizioni e sarà utile ai fini dell'armonizzazione e della fornitura di dati tempestivi.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'intervento a livello dell'Unione europea è giustificato dalla portata e dalla natura transfrontaliera dei mercati che dipendono dalle foreste e dai crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici, che richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere unicamente i dati forestali connessi alla normativa e agli obiettivi strategici dell'Unione europea.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 1° marzo 2024. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il Relatore comunica quindi che è pervenuta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, la relazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime l'esigenza di approfondire l'aspetto della *governance*, con riferimento ai soggetti coinvolti, alla ubicazione degli uffici, all'utilizzo del sistema satellitare *Copernicus*, in relazione agli altri enti interessati come l'agenzia spaziale europea e italiana o il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dei Carabinieri che si occupa anche di tutela forestale e vigilanza sugli incendi.

Prospetta quindi la possibilità di approfondire la proposta con gli enti interessati, per comprendere l'impatto della nuova normativa sul monitoraggio del sistema nazionale esistente e operante, in cui l'Italia si colloca in posizione molto avanzata in termini di efficacia e di innovazione.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) conviene sull'opportunità di approfondire la proposta di regolamento, anche per chiarire la necessità e il valore aggiunto di un monitoraggio centralizzato europeo rispetto all'attività che può essere svolta a livello nazionale e regionale sulla conservazione forestale.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritiene utile un coordinamento europeo nel monitoraggio forestale, ma evidenzia come la grande diversità forestale interna al territorio italiano e

anche rispetto agli altri territori europei richieda di salvaguardare l'autonomia decisionale nazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 13, SULLA PROPOSTA DI  
REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI (COM(2023) 462)*

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto della risposta della Commissione europea, del 22 febbraio 2024, alla risoluzione della 4ª Commissione del 22 novembre 2023 sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462). Diversi punti della risoluzione sono stati condivisi dalla Commissione europea. In primo luogo, la necessità di ridurre gli ostacoli al mercato interno, per garantire la parità di condizioni per le imprese e per assicurare un livello elevato di protezione dei bambini, che sono particolarmente vulnerabili. Riguardo all'opportunità di introdurre una distinzione dei valori limite per le sostanze chimiche utilizzate per la produzione dei giocattoli destinati ai bambini con meno di tre anni o pensati per essere portati alla bocca, la Commissione europea concorda sul fatto che tale distinzione sia necessaria laddove vi sia una maggiore esposizione a determinate sostanze chimiche. In aggiunta, propone di estendere i suddetti limiti a tutti i giocattoli, poiché nella maggior parte dei casi tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi.

È stato inoltre proposto che al regolamento possano essere aggiunti, mediante atti delegati, valori limite differenziati e la Commissione europea ha constatato, nella sua valutazione della direttiva, che le deroghe ai divieti generici cui le sostanze sono soggette erano troppo ampie e consentivano un utilizzo troppo elevato di tali sostanze nei giocattoli. È stato, quindi, proposto di limitare la possibilità di deroga ai divieti generici.

La Commissione europea ha altresì preso atto dei rilievi espressi dalla 4ª Commissione per quanto concerne la definizione di salute e l'immissione della protezione della salute mentale nell'ambito di applicazione del regolamento proposto, ritenendo che la protezione della salute dei bambini non debba limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e che il ricorso alle tecnologie digitali possa comportare rischi anche per la salute mentale dei bambini.

Sono state anche condivise le osservazioni del Senato della Repubblica sulla necessità di contrastare la falsificazione del passaporto digitale del prodotto e di limitare gli oneri per l'industria derivanti dall'impiego di tale passaporto. A tale riguardo, la Commissione europea ha proposto di basarsi sul passaporto del prodotto previsto dal regolamento, che stabilisce il quadro per l'elaborazione di requisiti tecnici di progettazione ecocompatibili dei prodotti sostenibili, tenendo anche conto degli aspetti evidenziati dal Senato della Repubblica. I controlli sul passaporto verranno effettuati dalle autorità doganali, al fine di garantire che solo i giocattoli con un passaporto valido siano immessi in libera pratica. Si ritiene che la verifica sul passaporto dell'autorità doganale, unitamente alle disposizioni sulle vendite *online* di cui al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei giocattoli, garantiscono che solo i giocattoli sicuri siano immessi nel mercato dell'Unione.

La Commissione europea è altresì concorde nel ritenere fondamentale la garanzia sulla certezza del diritto e nel dare alle imprese, in particolare a quelle piccole e medie, tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme, prevedendo, nella sua proposta, periodi transitori.

Infine, viene ricordato che la risoluzione della 4ª Commissione è stata trasmessa ai suoi rappresentanti nei negoziati in corso dei co-legislatori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, e alimenterà tali discussioni.

La Commissione prende atto.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ( [COM\(2023\) 637 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a

tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

La rappresentanza d'interessi nell'Unione è un'attività in aumento e di natura sempre più transfrontaliera. Attualmente, sono 15 gli Stati membri che dispongono di un registro per la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, con misure che si differenziano tra loro per molti aspetti e non sempre sono di livello nazionale. Le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero.

Inoltre, l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso.

Il Parlamento europeo con risoluzioni del 2022 e 2023, e il Consiglio con conclusioni del 2019 e 2020, hanno sottolineato l'importanza di affrontare la minaccia che l'ingerenza straniera rappresenta per la democrazia, preoccupazioni che si sono accentuate dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina.

La proposta in esame, pertanto, è volta a garantire ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici.

La proposta si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, tra cui l'oggetto e la finalità della direttiva (articolo 1), le definizioni dei termini chiave utilizzati (articolo 2), l'ambito di applicazione della direttiva (articolo 3) e il livello di armonizzazione (articolo 4).

Il capo II contiene le disposizioni relative ai requisiti di trasparenza e di registrazione applicabili alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di Paesi terzi. In particolare, il capo prevede la possibilità di identificare i soggetti dei Paesi terzi per conto dei quali è svolto il servizio di rappresentanza d'interessi (articolo 5), una disposizione relativa al subappalto (articolo 6), l'obbligo di conservazione della documentazione (articolo 7) e l'obbligo per i soggetti non stabiliti nell'Unione di nominare un rappresentante legale (articolo 8).

Inoltre, il capo prevede l'istituzione e la tenuta dei registri nazionali da utilizzare per le registrazioni a norma della direttiva (articolo 9). L'articolo 10 stabilisce le norme relative alla registrazione, tra cui le informazioni da fornire (il cui elenco dettagliato è riportato all'allegato I). L'articolo 11 definisce la procedura di registrazione. In tale contesto, ai soggetti registrati deve essere fornito un numero unico di rappresentanza d'interessi europeo (il cui formato è riportato nell'allegato II). L'articolo 12 stabilisce quali parti delle informazioni fornite dai soggetti registrati devono essere messe a disposizione del pubblico, nonché un meccanismo che consente ai soggetti registrati di richiedere che tutte le informazioni fornite, o parte di esse, non siano messe a disposizione del pubblico qualora vi siano interessi legittimi imperativi che ne impediscono la pubblicazione. L'articolo 13 prevede la pubblicazione annuale dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione. L'articolo 14 prevede l'obbligo per i soggetti registrati e per i loro subcontraenti di fornire il numero unico europeo di rappresentanza d'interessi quando sono in contatto diretto con i funzionari pubblici.

Il capo III contiene le norme relative al controllo e all'applicazione della normativa. L'articolo 15 specifica le caratteristiche delle autorità nazionali competenti ai fini della direttiva e i criteri di indipendenza dell'autorità di controllo. L'articolo 16 stabilisce le condizioni per le richieste di informazioni da parte delle autorità di controllo e le garanzie che le accompagnano, comprese le soglie applicabili. L'articolo 17 stabilisce le regole relative alla cooperazione transfrontaliera e l'articolo 18 quelle relative alle richieste di informazioni a livello transfrontaliero tra le autorità di controllo.

L'articolo 19 istituisce un gruppo consultivo di rappresentanti delle autorità di controllo che assiste la Commissione nello svolgimento di determinati compiti.

Il capo contiene inoltre un divieto di attività volte a eludere gli obblighi stabiliti dalla direttiva (articolo 20) e prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'applicabilità della direttiva sul *whistleblowing* (UE) 2019/1937 alla segnalazione delle violazioni della direttiva in esame e alla protezione delle persone che segnalano (articolo 21). Infine, si prevede che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate al fine di recepire determinate disposizioni della direttiva (articolo 22).

Il capo IV contiene le disposizioni finali, quali le norme relative all'adozione di atti delegati (articolo 23), le modifiche della direttiva (UE) 2019/1937 riguardanti l'elenco dei settori interessati dalla protezione degli informatori (articolo 24) e la clausola relativa alle relazioni e al riesame (articolo 25). Infine, le restanti disposizioni del capo riguardano il recepimento della direttiva (articolo 26) e la sua entrata in vigore (articolo 27).

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede misure di armonizzazione, per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

La proposta è una direttiva di armonizzazione massima, che non consente quindi agli Stati membri l'adozione di misure nazionali più stringenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi inutili per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero. Tale difformità porta, infatti, all'arbitraggio regolamentare, finalizzato a evitare le misure in materia di trasparenza, il quale a sua volta intacca la fiducia dei cittadini nell'efficacia della regolamentazione. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a imporre requisiti di trasparenza solo ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. La proporzionalità dei requisiti di trasparenza si riflette anche nella misura limitata dei requisiti imposti (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione, ecc.). La proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma piuttosto a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadranno il 21 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno ad oggi sollevato criticità.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ricorda come da lungo tempo si sia tentato di adottare una regolamentazione del *lobbying*, mediante proposte di legge, approfondite anche con numerose audizioni di esperti e *stakeholders*, ma mai arrivate ad approvazione definitiva.

Auspica pertanto che si possa raggiungere l'obiettivo, ora, con la proposta di direttiva in esame, anche a fronte della crescente esigenza di trasparenza in relazione ai rischi di ingerenza illegale da parte di Paesi terzi.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) condivide l'importanza di una normativa sulla trasparenza nelle attività di rappresentanza di interessi e della necessità di mantenere alta l'attenzione sulle forme di disinformazione e di interferenze esterne illecite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE ( [COM\(2023\) 930 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a migliorare e rafforzare le misure di coordinamento e cooperazione relative alla

tutela consolare dei cittadini dell'Unione, già previste dalla direttiva (UE) 2015/637.

La direttiva del 2015, infatti, assicura ai cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in uno Stato non europeo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato da un'Ambasciata o da un Ufficio consolare, la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni assicurate ai propri cittadini.

Come osservato nella relazione della Commissione europea del 2022 sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637, le crisi che causano domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di numero e di portata. Inoltre, la pandemia di Covid, la crisi del 2021 in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza, e altre crisi simili, hanno permesso di individuare le lacune esistenti nella normativa e di valutare come rafforzare il diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione.

A tal fine, la proposta prevede di rafforzare la certezza del diritto, chiarendo quando un cittadino dell'Unione deve essere considerato "non rappresentato" e quindi in diritto di ricevere la tutela consolare dalle autorità consolari di altri Stati membri. La proposta semplifica la cooperazione tra le autorità consolari e delle delegazioni dell'Unione, di cui vengono chiariti i compiti e rafforzato il ruolo di sostegno, soprattutto nel settore della preparazione e della risposta alle situazioni di crisi. Alle delegazioni dell'Unione viene anche assegnato il ruolo di presiedere le riunioni di cooperazione locale con le autorità consolari degli Stati membri, che vengono svolte in caso di crisi.

La proposta prevede inoltre l'elaborazione di piani di emergenza consolari comuni, per tutti i Paesi terzi, conferendo compiti chiari ai diversi attori coinvolti e rivedendo la figura dello "Stato guida". Si prevede anche il dispiegamento delle "squadre consolari comuni", ossia squadre multidisciplinari volontarie composte da esperti consolari degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, a sostegno di servizi consolari locali degli Stati membri che possono subire carenze di personale in periodi di crisi.

Si prevede anche un miglioramento del flusso di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, e delle informazioni fornite ai cittadini dell'Unione, al fine di consentire di prendere decisioni più consapevoli in materia di viaggio. Si promuovono misure che permettono ai cittadini dell'Unione di registrare i loro viaggi o soggiorni all'estero e trasmettere informazioni in materia. Infine, la revisione della normativa semplifica le disposizioni relative al rimborso finanziario dei costi della tutela consolare (costi pari a quelli addebitabili ai propri cittadini), consentendo risparmi in termini di tempo e oneri per le amministrazioni nazionali e per i cittadini. Infatti, gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione potranno chiedere il rimborso direttamente al cittadino interessato, come per i propri cittadini, evitando le lungaggini di dover chiedere allo Stato di cittadinanza.

La base giuridica della proposta è la medesima della direttiva del 2015, ovvero l'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) secondo cui: "*ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato*". Lo stesso articolo 23 conferisce poi al Consiglio il potere di adottare, previa consultazione del Parlamento europeo, direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Per la Commissione europea il principio di sussidiarietà è rispettato, poiché la tutela consolare dei cittadini non rappresentati comporta, per sua natura, una dimensione transfrontaliera e richiede, pertanto un coordinamento mediante un intervento dell'Unione. Inoltre, in assenza di una modifica della direttiva (UE) 2015/637, questa non sarebbe adeguata per ovviare alle carenze individuate e per tenere conto dell'esperienza acquisita durante le recenti crisi consolari. Di conseguenza, i cittadini dell'Unione non sarebbero in grado di godere del loro diritto alla tutela consolare nella misura in può essere reso possibile con un intervento a livello di Unione.

Per la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, poiché la proposta si limita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo. In questo senso, la proposta non introduce ulteriori procedure, ma si limita a semplificare quelle esistenti, al fine di ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e facilitare la fornitura di tutela consolare. A tal fine, la proposta

consente agli Stati membri che prestano l'assistenza di riscuotere i costi direttamente dagli assistiti, invece di dover richiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza. Se, tuttavia, la persona non è in grado di pagare, può firmare una promessa di restituzione entro quattro settimane dalla prestazione, trascorse le quali lo Stato prestatore può rivolgersi allo Stato della cittadinanza.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadranno il 14 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 9 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno ad oggi sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 788 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni, e i relativi emendamenti;

considerato che:

- gli articoli 1 e 2 definiscono la figura di pedagogo e i relativi requisiti di accesso all'esercizio della professione e, similmente, gli articoli 3 e 4 definiscono la figura di educatore socio-pedagogico e i relativi requisiti di accesso all'esercizio della professione;

- gli articoli da 5 a 8 istituiscono e disciplinano gli albi delle due professioni e l'ordine professionale unico delle stesse;

- l'articolo 9 stabilisce la procedura di riconoscimento dei relativi titoli esteri, prevedendo la loro automatica equipollenza in Italia, previa dichiarazione della "particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale" dell'istituzione universitaria estera che ha rilasciato il titolo, mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, e parere del Consiglio universitario nazionale;

- gli articoli 10 e 11 disciplinano le procedure relative all'istituzione degli albi e degli ordini regionali; ricordato che la professione di educatore professionale socio sanitario è attualmente riconosciuta e ordinata dalla legge n. 3 del 2018;

tenuto conto delle difficoltà, nonostante la normativa vigente, nel riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da università straniere, in mancanza di accordi specifici bilaterali e, in particolare, con riguardo ai titoli di studio richiesti per l'iscrizione all'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e all'accesso ai rispettivi Albi in Italia;

valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 762**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione;

considerato che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, tra cui l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, dell'anzianità dei beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, e la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la



circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea;  
considerato, inoltre, che l'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024, l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore fino a 20.000 euro, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari;  
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:  
in riferimento all'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, si ritiene necessario rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa a decorrere da tale data.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 1028**

La 4a Commissione permanente,  
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;  
considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;  
considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;  
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;  
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);  
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:  
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento

2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

## 1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 145 (ant.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative e sui requisiti di capitale delle società d'investimento semplice.

Ritiene, anzitutto, che l'intervento legislativo è coerentemente volto alla riorganizzazione e all'efficientamento di una normativa nazionale che è considerata già di eccellenza a livello europeo.

Ricorda, inoltre, la Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *start-up* e PMI innovative (Doc.

CCXIII), in cui si evidenzia una modesta presenza giovanile nel settore delle imprese innovative e una ancor meno significativa quota di presenza femminile.

Propone di richiamare l'articolo 3, in cui si chiarisce e si specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina europea in materia di aiuti *de minimis*.

Ritenendo, quindi, che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) esprime apprezzamento per i condivisibili intenti del provvedimento legislativo, ritenendolo tuttavia troppo debole rispetto a ciò che invece sarebbe necessario e richiama al riguardo le misure messe in atto dai Governi Conte I e II. Preannuncia pertanto l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene la proposta condivisibile e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime condivisione per il provvedimento, sul quale il suo Gruppo ha presentato emendamenti in Commissione di merito, e preannuncia quindi un voto favorevole sullo schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE ( [COM\(2023\) 930 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 18)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che è volta a modificare la direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei Paesi terzi.

Facendo seguito alla richiesta di ulteriori chiarimenti, formulati nella seduta precedente, assicura di aver svolto interlocuzioni con le Amministrazioni interessate e qualificate sia dal punto di vista operativo sia da quello giuridico, che sono state utili nell'elaborazione dello schema di risoluzione di cui preannuncia l'illustrazione, che sarà importante al fine di rafforzare la posizione dell'Italia da sostenere in sede di negoziazione europea.

Ricorda preliminarmente che la proposta di direttiva è accompagnata dalla valutazione d'impatto SWD(2023) 941 e dalla relativa sintesi SWD(2023) 942, nonché dalla scheda sul rispetto del principio di sussidiarietà SWD(2023) 940.

Nel merito, ribadisce che, sulla base dei Trattati, la tutela consolare è tuttora una competenza sovrana specifica degli Stati membri e che l'esperienza maturata dall'Italia sull'assistenza consolare in generale consente di assicurare un elevato livello di protezione, sia ai propri cittadini, sia ai cittadini europei non rappresentati in Stati terzi, con un servizio veloce ed appropriato, specialmente in situazioni di crisi, come ampiamente messo in luce durante la seduta di ieri.

La gestione delle crisi richiede in modo eminente flessibilità, velocità, catene di comando corte e considerevole fiducia e integrazione operativa con altre istituzioni nazionali (ad esempio, forze armate, protezione civile, servizi di sicurezza, forze di polizia) a favore dei propri cittadini e dei cittadini UE non rappresentati.

L'esperienza italiana dimostra la validità del principio dello "Stato pilota", dove uno Stato membro si fa carico di tutelare i cittadini europei non rappresentati, senza bisogno di ulteriori interventi legislativi.

Ad esempio, nel luglio 2023 la Francia ha evacuato con successo tutti i cittadini europei dal Niger, mentre l'Italia ha evacuato i propri cittadini dallo stesso Paese. Lo stesso formato è stato seguito in Sudan ad aprile, quando l'Italia ha evacuato anche cittadini bulgari, tedeschi e ungheresi. Ad ottobre 2023, l'Italia ha poi evacuato da Israele 1000 cittadini italiani e 150 cittadini stranieri, inclusi molti con passaporto europeo, senza fare distinzioni. Diversi altri Stati membri, come Bulgaria, Germania, Olanda e Romania hanno agito in modo simile.

Se in tutte queste crisi fosse stato applicato lo schema di risposta immaginato dalla proposta di direttiva in esame, l'azione sarebbe stata oltremodo difficile e macchinosa, molto più di quanto non si sia verificato nella realtà.

Il rafforzamento della cooperazione consolare a favore dei cittadini europei degli Stati non rappresentati non richiede quindi di creare nuove competenze per le delegazioni europee e il Servizio europeo per l'azione esterna, che - con l'attuale assetto di attribuzione dettato nei Trattati europei - rischierebbero di produrre duplicazioni di livelli e di azioni, con l'effetto di oberare invece che di potenziare la risposta degli Stati membri in assistenza ai cittadini europei, specialmente durante le crisi.

Il Presidente illustra quindi uno schema di risoluzione in cui, dopo aver ribadito in premessa gli elementi già esposti nelle relazioni svolte, si ritiene che le modifiche contenute nella proposta di direttiva non rispondano ai parametri della necessità e del valore aggiunto dell'azione a livello europeo, ponendosi quindi in contrasto con il principio di sussidiarietà, nonché con il principio di proporzionalità, in quanto creano competenze nuove che producono nuove linee procedurali, rendendo

più onerosa l'azione delle amministrazioni.

Propone quindi di esprimere un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e di specificare che la risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) evidenzia l'estrema complessità della materia trattata con il provvedimento in esame e chiede, pertanto, di rinviare la votazione.

Si associa alla richiesta di rinvio il senatore [LOREFICE](#) (M5S). Evidenzia inoltre come la relazione del Governo, trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012, esprima una posizione diversa da quella esposta nello schema di risoluzione. Ritiene utile quindi assumere maggiori informazioni, anche tenuto conto della già consumata scadenza del termine delle 8 settimane.

Il [PRESIDENTE](#) relatore sottolinea come la relazione citata dal senatore Lorefice sia da considerare integrata a seguito delle interlocuzioni svolte con le Amministrazioni interessate, le cui risultanze sono compendiate puntualmente nell'atto che si pone in votazione.

Riconosce come l'approccio seguito risenta della delicatezza della materia e del contesto specifico in cui la proposta va ad incidere e su cui l'Italia ha un'esperienza e una operatività di livello eccellente, che pone a tutela della vita e dei diritti dei cittadini italiani e dei cittadini europei presenti in aree di crisi e di pericolo.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl) ricorda come non sia la prima volta che ci siano posizioni che maturano nel corso dell'esame di un provvedimento, come avvenuto nel caso della proposta di regolamento contro i ritardi di pagamento, atto su cui la 4ª Commissione ha adottato una posizione molto più critica rispetto a quella del Governo.

Sottolinea, infine, l'esperienza specifica del Presidente relatore nella materia trattata e nelle valutazioni quindi formulate nello schema di risoluzione.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa a tale ultima considerazione, preannunciando il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) si associa, invece, alla richiesta della senatrice Rojc di poter svolgere un ulteriore approfondimento, non perché si metta in dubbio il lavoro svolto dal Relatore e la sua esperienza personale, ma perché la materia è complessa e richiede uno sforzo in più per comprenderne bene i diversi aspetti, attinenti peraltro a situazioni delicate per le persone che si trovano in contesti di guerra o di pericolo.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl) ritiene che la proposta in esame, invece che facilitare le operazioni di tutela consolare, sembra al contrario renderle più complicate. Condivide quindi i contenuti dello schema di risoluzione predisposto dal Presidente relatore e preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) evidenzia la generale carenza di personale nelle rappresentanze diplomatiche e consolari. Da questo punto di vista, quindi, e in considerazione dell'aumento dei casi di crisi nel mondo, non si può non condividere una proposta che sia diretta a un rafforzamento del Servizio europeo di azione esterna.

Ritiene necessario quindi investire nel rafforzamento delle strutture comuni piuttosto che mantenere in futuro un'esclusiva competenza nazionale sull'azione esterna nei contesti di conflitto.

Il [PRESIDENTE](#) relatore ribadisce come, con lo schema di risoluzione che viene posto in votazione, si cerchi di dare una risposta all'esigenza di evitare una duplicazione e un appesantimento di strutture e procedure volte alla tutela consolare, che si creerebbe con l'attuazione di una modifica come quella in esame.

L'atto in esame si inserirebbe infatti in un contesto giuridico di competenza che è ancora pienamente nazionale e in un contesto storico di esperienze e caratteristiche diversificate tra gli Stati membri.

Questa incoerenza, insita nella proposta, è testimoniata anche dal principio di neutralità finanziaria, chiaramente sancito nella proposta, che deriva proprio dalla carenza di una base giuridica di competenza europea, la quale determina, appunto, anche l'assenza di una copertura finanziaria europea.

Da questo punto di vista, quindi, le forti perplessità ineriscono solo alla tutela consolare, senza entrare nel punto più ampio, che rimane integro, della necessità di rafforzare la politica estera europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime forte rammarico per la decisione del Presidente di non rinviare il voto, che impedisce di poter approfondire e comprendere bene le problematiche di merito e che costringe il suo Gruppo a votare in senso contrario.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) dichiara di non aver compreso bene le ragioni dell'urgenza di procedere al voto già nella seduta odierna e ribadisce la sua critica alla prassi di concentrare le votazioni nella giornata del mercoledì.

In merito al provvedimento in esame, ritiene che si sia delineata una differenziazione politica tra europeisti e anti-europeisti, pur a fronte delle legittime e aspre critiche che possono esser formulate sulla proposta.

Senza metter in dubbio la bontà del lavoro svolto dal Relatore nella ricognizione degli elementi di merito, ritiene che il punto sia politico e consiste nel non procedere ad un approfondimento su un tema di stretta competenza di questa Commissione, anche in considerazione delle imminenti elezioni europee.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), visto che la richiesta di rinvio non è stata accolta e ritenendo inopportuno l'affrettato approdo al voto, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda un quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci e il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dei risparmi sui costi esterni e la generazione di dati aggregati ( [COM\(2023\) 702 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, interviene sulla direttiva 92/106/CEE per aggiornare e rafforzare la normativa volta ad aumentare la competitività del trasporto intermodale di merci, rispetto al trasporto unimodale su strada, al fine di stimolarne la diffusione e quindi ridurre i costi esterni del trasporto merci.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo - elaborata dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti - ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che ne valuta positivamente le finalità e la ritiene coerente con l'interesse nazionale, anche perché si inserisce in un quadro generale di riforme già avviate, quali eFTI (*Electronic Freight Transport Information*), TEN-T (*Trans-European Transport Network*), *Greening Transport Package*, volto a rendere più ecologico il trasporto merci.

La relazione evidenzia, inoltre, la particolare urgenza del progetto, in quanto la direttiva vigente non è stata modificata sin dalla sua adozione nel 1992.

Il Governo concorda sostanzialmente con la Commissione europea sul rispetto dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, in quanto la proposta concerne i trasporti transfrontalieri che per loro natura possono essere meglio affrontati a livello europeo e la sua applicazione consentirebbe dei risparmi sui costi esterni e un aumento della diffusione del trasporto intermodale rispetto allo scenario di base sufficiente a compensare l'obbligo per gli Stati membri di garantire un sostegno a determinati tipi di trasporto.

Viene segnalato che la proposta di modifica andrà a incidere sulla normativa nazionale attualmente vigente in materia di trasporto combinato, ovvero il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001 e il successivo decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 14 maggio 2001.

Inoltre, indirettamente, si rappresenta che la modifica contiene definizioni che andranno ad incidere sui

regolamenti degli incentivi all'intermodalità gestiti dalla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità e dalla Direzione generale per l'autotrasporto e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questo si configura come un elemento di potenziale criticità che dovrà essere oggetto di ulteriori negoziati.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede al Relatore se ritiene opportuno attivare un coinvolgimento della Commissione di merito.

Il relatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) conviene sulla proposta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale ( [COM\(2024\) 14 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che modifica la direttiva 2009/38/CE, concernente l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE), organi di informazione e consultazione che garantiscono il coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative a questioni transnazionali nelle imprese con più di 1.000 dipendenti che operano in almeno due Paesi dell'Unione.

La proposta mira a far fronte alle carenze della direttiva vigente, evidenziate dalla analitica valutazione realizzata dalla Commissione europea e pubblicata nel 2018 che, pur confermandone il valore aggiunto, ha tuttavia rilevato: il basso tasso di istituzione di nuovi CAE; la mancanza di un dialogo autentico e tempestivo tra la direzione aziendale e il CAE; la copertura delle risorse; la mancanza di equilibrio di genere; che non sempre i titolari dei diritti previsti dalla direttiva dispongono di mezzi di ricorso efficaci e di un accesso effettivo alla giustizia per far valere i loro diritti; che, a causa delle esenzioni in vigore, la direttiva non si applica a circa 350 imprese che dispongono di accordi in materia di informazione e consultazione transnazionale, rendendo il quadro normativo frammentato, con diversi livelli di protezione dei lavoratori in seno alle imprese.

La base giuridica dell'iniziativa legislativa è individuata nell'articolo 153, paragrafo 1, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo 153 del TFUE. Inoltre, si rileva che il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa è sancito anche dall'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché, data la natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e il carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni, i singoli Stati membri non possono far fronte alle carenze del quadro vigente in modo coerente ed efficace.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta stabilisca e modifichi prescrizioni minime *standard*, garantendo in tal modo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi. Gli Stati membri in cui vigono già disposizioni più favorevoli di quelle previste nella proposta potranno mantenerle e potranno anche decidere di andare oltre gli *standard* minimi previsti nella proposta.

L'articolo 1 della proposta in esame reca modifiche a diversi articoli della direttiva 2009/38/CE, in cui anzitutto si delinea con maggiore chiarezza il concetto di "questione transnazionale", con l'obiettivo di garantire che l'attività dei Comitati a livello europeo sia complementare a quella degli organi nazionali di informazione e consultazione, senza sovrapposizioni.

Nel novellato paragrafo 6 dell'articolo 5 si precisa che tra le spese sostenute dalla direzione centrale, relative ai negoziati, vengano ricomprese anche quelle per il ricorso a esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e per la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari.

Il nuovo articolo 6 della direttiva suddetta introduce l'erogazione di opportune attività di formazione dei membri del CAE e punta a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere,

ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 per cento dei membri del comitato aziendale europeo.

L'articolo 8 della direttiva, così come modificato, introduce l'obbligo per la direzione centrale di informare i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del CAE o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i motivi che giustificano la riservatezza delle informazioni condivise.

L'articolo 9, così come modificato, prevede che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione da parte della direzione dell'impresa e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai rappresentanti dei lavoratori devono ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale prima che quest'ultima adotti la sua decisione sulla misura proposta.

Il novellato articolo 10 mira a proteggere i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo da eventuali misure di ritorsione o licenziamento, legate al periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni e obbliga la direzione centrale a farsi carico delle spese per la formazione delle suddette categorie, nonché delle altre spese connesse necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

Il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2009/38/CE stabilisce, in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale, l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate.

Infine il novellato articolo 14 abolisce talune esenzioni dall'ambito di applicazione della direttiva. Ciò consentirà, secondo le stime della Commissione, a 5,4 milioni di lavoratori in 320 società multinazionali con accordi preesistenti, di chiedere l'istituzione di un CAE.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 16 aprile 2024. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 9 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ( [COM\(2023\) 770 definitivo](#) )**  
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, sulla protezione degli animali durante il trasporto, che si colloca nel contesto della strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Per il raggiungimento di tali fini la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di rivedere la normativa dell'Unione in materia di benessere degli animali. La prima normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto era stata adottata già nel 1974, poi più volte modificata, fino alle disposizioni attualmente vigenti che sono del 2004.

La Commissione europea, in seguito al vaglio di adeguatezza della normativa, ha valutato che il regolamento (CE) n. 1/2005 richiede di essere aggiornato, per tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnologici, dei cambiamenti delle preferenze espresse dalla società e delle crescenti sfide in materia di sostenibilità. Le norme vigenti, di difficile attuazione, configurano un quadro frammentato e non ottimale per il benessere degli animali durante il trasporto e condizioni di disparità nel mercato interno dell'UE.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con la proposta sono: una produzione agricola e alimentare sostenibile e la garanzia di un più elevato benessere degli animali, evitando al contempo distorsioni sul mercato interno, al fine di confluire verso un sistema alimentare sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale come stabilito dalla richiamata strategia "Dal produttore al consumatore". Più in particolare, si intende ridurre i problemi legati alle ripetute operazioni di scarico e nuovo carico degli animali, dovute ai vari periodi di riposo, garantire maggiore spazio durante il trasporto, migliorare le condizioni di trasporto degli animali vulnerabili o aventi scopi diversi dalla macellazione, evitare di esporre gli animali a temperature estreme, facilitare l'applicazione delle norme europee in materia di



protezione degli animali, anche attraverso la digitalizzazione, nonché proteggere meglio gli animali esportati verso Paesi terzi.

La proposta è coerente con le norme dell'UE in materia di controlli ufficiali nella filiera agroalimentare ed è coerente con la proposta per il benessere dei cani e dei gatti allevati e detenuti in stabilimenti e per una migliore tracciabilità degli stessi se immessi sul mercato e forniti nell'Unione (COM(2023) 769), attualmente in corso di esame in Commissione.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie all'attuazione della politica agricola comune (PAC), e nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le azioni intraprese a livello nazionale risulterebbero frammentate e applicate in modo diverso, ponendo quindi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e al miglioramento del benessere degli animali nel loro trasporto interno agli Stati membri e oltre frontiera, nonché alla salute pubblica, per esempio con un aumento della resistenza antimicrobica. Si rende quindi necessario un approccio armonizzato, con un complesso omogeneo di norme, che stabilisca prescrizioni chiare e uniformi.

Per il principio di proporzionalità, si rappresenta che le misure proposte trovano un equilibrio tra un elevato livello di benessere degli animali e l'impatto degli operatori interessati poiché contemperano condizioni più rigorose per l'esportazione mantenendo le operazioni economicamente praticabili. Nello specifico, il regolamento è composto di 59 articoli suddivisi in XII capi. Il primo (articoli 1-4) reca l'oggetto, l'ambito di applicazione, le definizioni e le disposizioni generali. Il capo II (articoli 5-10) individua le condizioni e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli organizzatori e dei trasportatori. Il capo III (articoli 11-13) contiene le condizioni per l'omologazione dei veicoli stradali per il trasporto di animali e specifica che il trasporto aereo deve essere effettuato da vettori membri della IATA (*International Air Transport Association*). Il capo IV (articoli 14-17) impone obblighi prima della partenza. Il capo V (articoli 18-26) individua obblighi durante il trasporto e nel luogo di destinazione. Il capo VI (articoli 27-31) impone condizioni per il trasporto di animali terrestri se destinati alla macellazione o ad altri scopi nonché per gli animali vulnerabili. Il capo VII (articoli 32-36) comprende nuove norme per il trasporto di animali verso Paesi terzi. Il capo VIII (articoli 37-41) contiene disposizioni sulla formazione e sui certificati di idoneità degli operatori nonché norme relative agli organi nazionali di collegamento per il trasporto di animali. Il capo IX (articoli 42-45) contiene disposizioni sulle sanzioni. Il capo X (articoli 46-50) individua disposizioni procedurali, il capo XI (articoli 51-55) reca altre disposizioni che consentono di attuare norme nazionali più rigorose e relative alla creazione di un'applicazione digitale, entro cinque anni, che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali e il collegamento con la piattaforma TRACES (*Trade Control and Export System*), piattaforma informatica veterinaria per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali e prodotti di origine animale. Infine, il capo XII (articoli 56-59) reca disposizioni transitorie e finali. Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 15 aprile 2024.

Al momento l'atto risulta all'esame di 7 Parlamenti nazionali dell'UE: il *Bundestag* tedesco, le *Cortes* generale di Spagna e i Parlamenti danese, finlandese, irlandese, lettone e svedese.

Non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo, prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il relatore Scurria precisa, infine, che è necessario assumere sempre un atteggiamento europeista nel corso dell'esame delle proposte legislative europee, ma senza che questo impedisca, ove necessario, di formulare osservazioni critiche.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) sottolinea l'esistenza di diversi approcci ai temi europei da parte di tutte le forze politiche, come emerso anche dal precedente esame della proposta sulla tutela consolare, dove avrebbe preferito un ulteriore approfondimento sulle risorse finanziarie.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) ribadisce come l'esame della proposta sulla tutela consolare lasci integro il dibattito sulla necessità di una politica estera e di difesa comune.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) evidenzia come anche tra le forze di maggioranza ci sia diversità di vedute sulla visione dell'Unione europea. Ribadisce quindi come i provvedimenti all'esame vadano adeguatamente approfonditi.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) sottolinea come l'antieuropeismo è, a suo modo, una modalità di intendere i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea. È necessario sempre, peraltro, dialogare con tutte le forze politiche e con tutti gli interlocutori istituzionali nel pieno e reciproco rispetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata alle ore 9,15 di domani, giovedì 21 marzo, è posticipata alle ore 9,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 816**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società d'investimento semplice (articolo 4);

considerato che l'intervento legislativo è coerentemente volto alla riorganizzazione e all'efficientamento di una normativa nazionale che è considerata già di eccellenza a livello europeo; ricordato che, relativamente alle *start-up* innovative, la Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *start-up* e PMI innovative (*Doc. CCXIII*) evidenzia una modesta presenza giovanile, con un'incidenza relativa del 17,5 per cento nel 2020 e del 17,6 per cento nel 2021, e una ancor meno significativa quota concernente la presenza femminile (12,3 per cento in entrambi gli anni);

valutato che l'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti - con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative - dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*;

valutato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 930 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-bis*, n. 18) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva COM(2023) 930, che mira a modificare la direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati nei Paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE;

considerato che:

- la vigente direttiva del 2015 assicura ai cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in uno Stato non europeo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato da una propria ambasciata o ufficio consolare, la tutela di autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni dei propri cittadini, in attuazione degli articoli 20, paragrafo 1, lettera c), e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

- la proposta di revisione della direttiva muove dalla considerazione dei crescenti contesti di crisi, da quella della pandemia ai molteplici scenari di conflitto, e dei profondi mutamenti intervenuti a livello internazionale dal 2015;
  - l'obiettivo generale dichiarato dell'iniziativa è, quindi, quello di migliorare l'esercizio del diritto alla tutela consolare da parte dei cittadini dell'Unione non rappresentati, istituendo una cooperazione consolare locale per ciascun Paese terzo, con la relativa ripartizione dei ruoli e compiti, e prevedendo una pianificazione di emergenza consolare sistematica, in cui è ridefinito il ruolo dello "Stato guida" (o "Stato pilota") e il ruolo delle delegazioni UE del Servizio europeo per l'azione esterna;
  - le principali modifiche apportate dalla proposta alla direttiva del 2015 riguardano: il chiarimento di quando uno Stato membro dell'Unione deve essere considerato "non rappresentato" in un Paese terzo; la fissazione del criterio che la presidenza delle riunioni di coordinamento locale sia di regola assunta dalle delegazioni dell'Unione; la formalizzazione dei piani di emergenza consolari comuni per ogni Paese terzo e la previsione delle squadre consolari comuni, oltre al riesame del ruolo di "Stato guida"; il rafforzamento del ruolo di sostegno delle delegazioni dell'Unione; la richiesta agli Stati membri di fornire regolarmente alla Commissione europea e al Servizio europeo per l'azione esterna, informazioni sulle reti consolari, sui consoli onorari e sugli accordi bilaterali e pratici per fornire tutela consolare; l'obbligo per gli Stati membri di consentire ai propri cittadini di informare le autorità consolari in merito ai loro viaggi o di registrare la loro presenza in Paesi terzi; la possibilità per gli Stati membri di richiedere direttamente ai cittadini non rappresentati il rimborso dei costi di assistenza e di estendere tale meccanismo di rimborso anche alle delegazioni dell'Unione;
- valutato che:
- con riferimento all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva, aggiunto dall'articolo 1, numero 3), lettera b), della proposta, andrebbero soppresses le parole "e il loro personale militare e di sicurezza", non ritenendosi necessaria l'autorizzazione da parte di una norma europea affinché gli Stati membri possano coinvolgere il proprio personale di qualsiasi tipo (civile, militare o di altro tipo) nelle attività previste dalla direttiva, trattandosi di una questione di mera organizzazione interna;
  - con riferimento all'articolo 11 della direttiva, modificato dall'articolo 1, numero 4), della proposta, andrebbe eliminata la lettera f) del paragrafo 1, che assegna alle delegazioni UE il ruolo di coordinamento dell'elaborazione e dell'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, poiché ciò appare eccedere le capacità operative e il mandato della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna;
  - con riferimento all'articolo 13 (preparazione alle crisi) della direttiva, come sostituito dalla proposta, si ritiene preferibile mantenere la formulazione vigente. Particolarmente problematiche appaiono, infatti, le modifiche relative: al paragrafo 1, che impone una pianificazione comune dettagliata e obbligatoria per ciascun Paese terzo, e il paragrafo 2 che ne assegna la guida alle delegazioni dell'Unione europea, le quali non hanno una reale capacità operativa né possono contare su *asset* civili e militari, né di *intelligence*, idonei a effettuare gli interventi in situazioni di crisi; al paragrafo 3, che impone esercitazioni consolari comuni annuali, non sufficientemente definite, sulla risposta alle crisi, la cui tenuta è nei fatti problematica e rischia di essere invocata in ricorsi giudiziari come un titolo a ottenere risarcimenti; il paragrafo 5, che rende obbligatoria una condivisione di informazioni riservate sugli avvisi di sicurezza che attualmente è già svolta in maniera efficace, ma che non può diventare un parametro di legittimità dell'azione amministrativa degli Stati membri;
  - il nuovo articolo 13 presenta inoltre seri dubbi sul rispetto del principio di attribuzione, poiché l'Unione europea non ha una competenza in materia di evacuazione o di assistenza consolare e non si ritiene sussistente quindi una base giuridica adeguata per conferire alle delegazioni dell'Unione un potere di coordinamento degli Stati membri né per imporre agli Stati membri un sistema di pianificazione comune di attività rimesse dai Trattati alla competenza nazionale;
  - in relazione all'articolo 14, come modificato dall'articolo 1, numero 7, si ritiene che il secondo periodo del primo comma del paragrafo 2, che fa riferimento a un periodo di 4 settimane prima di poter chiedere il rimborso, e le parole del paragrafo 3 che indicano il caso di un rimborso non effettuato "*né al momento della presentazione di una domanda di assistenza né quando è stato invitato*

*a farlo dallo Stato membro che presta assistenza conformemente al paragrafo 2"*, andrebbero sostituite con un riferimento a *"un termine ragionevole comunque non inferiore alle quattro settimane dalla prestazione"*. La formulazione della proposta, infatti, oltre a non essere del tutto chiara - in quanto al paragrafo 2 l'escussione sembra una facoltà, mentre al paragrafo 3 sembra configurarsi come un onere procedurale necessario per chiedere il rimborso allo Stato di cittadinanza - si crea un aggravio procedurale per gli Stati membri, con relativi costi (di notifica, ad esempio), che vanno solo ad aggravare l'*iter* procedurale;

- il paragrafo 5 dell'articolo 14, che estende il rimborso anche all'assistenza prestata dalle delegazioni UE, andrebbe eliminato, in quanto, facendo riferimento alla "neutralità" degli oneri, l'importo da rimborsare alle delegazioni dell'Unione risulterebbe maggiore rispetto a quello previsto per gli Stati membri, oltre a restare del tutto indeterminato. La formulazione del paragrafo 5 implica infatti che gli Stati membri debbano addirittura rimborsare alle delegazioni dell'Unione il costo del loro personale se collaborano in una crisi. Un conto è la restituzione della spesa viva (il sussidio erogato, il biglietto aereo) che è di solito erogata dagli Stati membri, un conto sono tutti i costi tali da rendere addirittura neutrale qualsiasi attività fatta. È un principio che non è previsto neanche per i rimborsi degli Stati membri;

- il paragrafo 6 dell'articolo 14, relativo ai moduli per i rimborsi, andrebbe eliminato, mantenendo il vigente allegato alla direttiva, non ravvisandosi inoltre la necessità di prevedere successive modifiche ai moduli, conferendo alla Commissione europea un potere di delega in tal senso;

- con riferimento all'articolo 15 (procedura semplificata nelle situazioni di crisi), come sostituito dalla proposta, andrebbe eliminato il secondo periodo del paragrafo 4, per gli stessi motivi indicati in relazione al paragrafo 5 dell'articolo 14;

- il nuovo articolo 16-*ter* (mezzi di ricorso) andrebbe soppresso, in quanto prevede che il cittadino non rappresentato possa fare causa allo Stato cui si è rivolto, istituendo di fatto per i cittadini di altri Stati membri un diritto che neanche i propri cittadini hanno, cioè il diritto all'assistenza consolare in caso di emergenza. La norma appare, infatti, formulata in violazione degli articoli 21 e 23 del TFUE, che consentono ai non rappresentati di avere gli stessi diritti dei cittadini, non diritti superiori. Di fatto, quindi, qui si trasforma il diritto di chiedere l'assistenza consolare nel diritto a riceverla, andando a condizionare mediante il ricorso in via giudiziaria la sovranità dello Stato membro che riceve la richiesta nella gestione dei rapporti con Stati terzi e con i suoi stessi cittadini.

- il nuovo articolo 16-*ter* potrebbe, inoltre, porsi in contrasto con l'articolo 275 TFUE, in quanto introduce una competenza giurisdizionale, apparentemente limitata alle corti degli Stati membri, ma che può creare una competenza giurisdizionale indiretta della Corte di giustizia mediante rinvii pregiudiziali. L'articolo 275 TFUE, invece, preclude alla Corte di giustizia di entrare nella materia della politica estera e di sicurezza, e quindi, a maggior ragione, nelle decisioni sovrane degli Stati membri in materia di assistenza consolare, che della politica estera e di sicurezza degli Stati membri è parte integrante;

valutato, conseguentemente, per tutto quanto sopra esposto, che:

- non si riscontra l'urgenza di intervenire per modificare la direttiva vigente;

- le misure proposte non rispondono ai parametri della necessità e del valore aggiunto dell'azione a livello europeo, ponendosi quindi in contrasto con il principio di sussidiarietà;

- le misure proposte si pongono anche in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto creano competenze nuove che producono nuove linee procedurali, rendendo più onerosa l'azione delle amministrazioni,

esprime un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi. Il Governo ha chiarito, inoltre, che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Poi, riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Infine, in riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, è stato precisato che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Per quanto di competenza, segnala che l'istituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che è previsto finanziarsi con i contributi degli iscritti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la lettera g) del comma 4 dell'articolo 8 prevede che i contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine, andrebbe chiarito quali siano le risorse necessarie per la costituzione dell'ordine e dei relativi albi al fine di evitare una

copertura sul bilancio che non sarebbe in linea con le regole di contabilità.

Inoltre andrebbe chiarito se i contributi degli iscritti possano effettivamente coprire i costi, soprattutto nella fase iniziale.

In relazione ai suddetti rilievi, risulta necessaria la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata, al fine di poter suffragare la clausola di invarianza contenuta all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria recante chiarimenti, precisando che i costi per l'istituzione e la gestione degli albi saranno fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia".

Il PRESIDENTE informa che la nota sarà resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una nota tecnica in cui sono stati stimati gli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla configurabilità di nuovi e maggiori oneri relativi al riconoscimento della parziale commutabilità della detrazione ivi prevista in un credito di imposta, in caso di incapienza dell'imposta lorda dovuta all'erario, considerato che la disposizione sembra configurare un possibile incentivo a formulare istanze di accesso al beneficio.

Quanto ai profili di copertura di cui al successivo comma 3, premesso che la disposizione qualifica gli oneri correlati alla misura in esame come "valutati in", ossia quale previsione di spesa, trattandosi di diritti soggettivi, andrebbero fornite conferme sia in merito alle disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del FISPE dal 2025, sia riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere.

In relazione all'articolo 3, considerato che la norma modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative, con effetti di gettito di segno opposto, chiede che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a specificare detti effetti di gettito e, tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita una integrazione alla documentazione istruttoria già depositata.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice, confermando l'insussistenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in considerazione della dettagliata stima dei risparmi di spesa relativi alla ipotesi di abbinamento delle elezioni amministrative alle elezioni europee, e del relativo onere

aggiuntivo, che prende atto dei calcoli effettuati e dei dati riportati sulle sezioni e i compensi di presidenti e componenti dei seggi. Ciò premesso, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sull'assenza di maggiori oneri per la vigilanza ai seggi derivanti dalle norme in esame o precisare se sia stata stimata una compensazione a valere sui risparmi derivanti dall'assenza di votazioni disgiunte tra elezioni amministrative ed europee.

Il Governo dovrebbe altresì dare maggiori informazioni in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, fornendo le relative serie storiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito al comma 1, lettera a), premesso che la modifica alla normativa vigente ivi prevista intende provvedere alla restituzione ai comuni dei dati censuari anche in forma individuale oltre che in forma aggregata, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni circa l'assenza di oneri di funzionamento aggiuntivi per l'ISTAT riconducibili a tale innovativa modalità di trasmissione dei dati.

Quanto al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2, ove si dispone che i dati dovranno essere pubblicati con cadenza annuale sul sito internet istituzionale dell'ISTAT, il quale vi provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di valutare la piena sostenibilità di tale clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione al comma 3, posto che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono posti a carico dei comuni interessati, ossia Urbino, Carrara e Cesena, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che le disposizioni che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni del settore pubblico devono anche contenere l'indicazione delle risorse con cui gli stessi enti potranno farvi fronte, a valere sui propri bilanci: al riguardo si chiede al Governo di fornire chiarimenti.

In relazione al comma 1 dell'articolo 5, che reca la clausola di copertura degli oneri per il 2024 derivanti dal comma 4 dell'articolo 1, a valere sul Fondo già predisposto per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle consultazioni elettorali ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2024-2026, che reca la necessaria disponibilità per il corrente anno, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria, secondo quanto sopra più dettagliatamente rappresentato. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 125.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Occorre osservare preliminarmente che l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non consente, in via ordinaria, il rinvio dell'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri recati dalle leggi di delega. Soltanto qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.



Nel caso in esame il provvedimento rinvia l'obbligo di quantificazione e copertura al momento dell'adozione dei decreti legislativi. Occorre al riguardo valutare la compatibilità con il quadro della legge di contabilità.

Va ricordato che su analoga materia verte l'Atto Senato n. 997, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", su cui è stato altresì richiesto il parere per i profili finanziari alla 5ª Commissione. Tale decreto-legge è invece corredato, nella stessa materia, di una dettagliata relazione tecnica, debitamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Tanto premesso, segnala che l'articolo 1, comma 3, reca una autorizzazione di spesa pari a 3.063.000 euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2024, sulla destinazione della quale è necessario fare chiarezza; infatti il tenore della norma la destina a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), riferita alle sezioni speciali.

In questo caso, tale autorizzazione di spesa potrebbe sovrapporsi, in tutto o in parte, agli oneri per le sezioni speciali, quantificati nella relazione tecnica al citato decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, anch'esso in corso d'esame presso la 1ª Commissione permanente.

Tuttavia osserva che il *dossier* del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, predisposto sul disegno di legge in esame, valuta oneri solo con riferimento alle agevolazioni tariffarie in materia di trasporti per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni, sembrando quindi riferirsi al principio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, concernente una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Al riguardo occorre acquisire un chiarimento, in quanto, in tale caso, previa verifica della quantificazione di tali oneri, al comma 3 dell'articolo 1, sarebbe necessario sostituire il riferimento al comma 2, lettera b), con un riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Va rilevato inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1, che tale autorizzazione di spesa riguarda oneri relativi a delle competizioni elettorali; si tratta quindi di oneri inderogabili, che devono essere rappresentati in norma come previsione di spesa, e non come limite di spesa.

Rappresenta altresì che la clausola di copertura sul fondo speciale di parte corrente, per l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, appare necessario acquisire dal Governo, una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata richiesta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se è in grado di produrre la relazione tecnica sul provvedimento, di cui è stata più volte rappresentata l'urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che potrebbe essere in grado di depositare la relazione tecnica, di cui si sta completando la verifica, già nel pomeriggio o, al massimo, domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata a condizione che venga recepita una condizione recante l'adeguamento della copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2024 e al bilancio triennale corrente. Al riguardo precisa che la seconda condizione, riferita all'articolo 6, rappresenta un mero refuso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce di quanto testé depositato dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 7-bis), siano apportate le seguenti modifiche:  
- le parole "a decorrere dall'anno 2023" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";  
- le parole: "ai fini del bilancio triennale 2023-2025" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2024-2026";  
- le parole: "per l'anno 2023" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".".

Per chiedere un chiarimento, interviene il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), al quale risponde il RELATORE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata all'unanimità.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che, messa ai voti, risulta approvata all'unanimità.

**(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni**

***pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto) Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

[Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice Testor.](#)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 8, viene affermato che la disposizione non è in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica, atteso che il funzionamento e la gestione degli Ordini saranno garantiti dai proventi derivanti dal versamento dei contributi da parte degli iscritti negli appositi albi, mentre la tenuta e la vigilanza degli albi rientra fra le attività istituzionali dell'amministrazione della giustizia. In particolare, viene rappresentato che sarà possibile fronteggiare gli adempimenti amministrativi di gestione e tenuta degli albi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia", esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica."

La sottosegretaria ALBANO, per quanto di competenza, non ha osservazioni sulla proposta appena formulata.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

***(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice Mennuni.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi resi disponibili dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, viene evidenziato che l'onere stimato dalla nota tecnica in precedenza depositata è riferito proprio alla possibilità riconosciuta ai contribuenti incapienti di fruire dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta;
- in relazione all'articolo 2, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere;
- in relazione all'articolo 3, viene evidenziato che la non onerosità della disposizione derivante dalla compensatività degli effetti di gettito è illustrata dalla nota tecnica in maniera puntuale. Infatti, a fronte degli effetti negativi stimati, derivanti dall'estensione dell'esenzione dei redditi da capitale presso gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), pari a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la norma che modifica il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, in materia di esenzione delle plusvalenze da partecipazione in società reinvestite nel capitale sociale di start up o PMI innovative al fine di stabilire un divieto di cumulo dell'esenzione in commento con l'esenzione sulle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determina effetti positivi per 1,5 milioni di euro per il 2025 e 2,6 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Pertanto, viene confermata l'assenza di oneri per l'erario derivanti dalle disposizioni in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". La sottosegretaria ALBANO esprime, per quanto di competenza, un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta della relatrice, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## **1.4.2.5. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

113ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), il dottor Roberto Vavassori, presidente, e l'avvocato Fabrizia Vigo, responsabile delle relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)**

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Il presidente dell'ANFIA, dottor Vavassori, fornisce alcuni dati relativi al settore *automotive* a livello globale, premettendo che esso rappresenta un segmento rilevante per ciascun Paese del G7 ed ha un alto tasso di innovazione, considerato il numero di brevetti depositati ogni anno. Dopo aver sottolineato che delle innovazioni tecnologiche dell'*automotive* beneficiano anche altre filiere, fa presente che esso si trova al centro di una transizione assai complessa.

Rende poi alcune cifre relative all'industria *automotive* in Europa, tra cui il numero di addetti, pari a circa 13 milioni, il gettito fiscale, che ammonta a circa 400 miliardi di euro, il peso sul prodotto interno lordo, attestato sul 7 per cento, e l'entità degli investimenti in ricerca e sviluppo, che arrivano a circa 60 miliardi di euro.

Quanto all'Italia, segnala che il numero di addetti è pari a circa 1.280.000 e che il gettito fiscale è di 71 miliardi; a tale ultimo riferimento, afferma che la tendenza all'elettrificazione renderà necessario un

adeguamento normativo anche per quanto riguarda, per esempio, le accise.

Passando ai volumi globali di produzione, osserva che la Cina in venti anni è diventata il più grande mercato, tanto che nel 2026 un veicolo su tre sarà prodotto in Cina; al contrario, dal 2019 ad oggi, l'Europa ha perso circa 4 milioni di veicoli prodotti. A fronte di una produzione cinese in espansione, si registra dunque una produzione europea in contrazione e una produzione americana stabile.

Si sofferma indi sulle sfide della filiera europea, tra cui cita la digitalizzazione di prodotti e processi, l'elettrificazione della propulsione, il superamento di divieti e limitazioni locali non coordinati, il contenimento della cosiddetta "bulimia regolatoria" europea, e la competizione con l'Asia. In proposito, tiene a precisare che l'energia rappresenta il tema più di rilievo e sottolinea che l'*automotive* è l'unico settore a cui si richiede l'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica.

Per quanto attiene alla filiera italiana, evidenzia una certa frammentazione, considerato che la componentistica e la costruzione di veicoli registrano cifre differenti in termini di numero di imprese, di addetti, nonché di saldo commerciale, con un forte vantaggio della prima sulla seconda. In merito alla distribuzione territoriale della produzione, fa presente che l'80 per cento dei veicoli è prodotto nel Mezzogiorno, mentre l'80 per cento dei componenti è prodotto al Nord, con una netta prevalenza di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Rileva peraltro che oltre il 70 per cento del valore di un veicolo è costituito dai suoi componenti e riferisce che l'Italia si attesta attualmente al settimo posto come produttore di auto in Europa, mentre prima era il quarto produttore.

Dopo aver fornito ulteriori dati sul numero di veicoli commerciali prodotti in Italia, comprensivo anche degli autobus, rende ulteriori dati sul mercato degli autoveicoli in Italia, sottolineando come a fronte di una bassa produzione il consumo di auto risulti assai superiore. Reputa pertanto necessaria una piattaforma globale, considerato che la sua assenza costituisce un limite per le aziende italiane. In merito, prefigura diverse sfide per la filiera italiana, volte a superare lo sbilanciamento tra produzione e vendita, la presenza di un solo produttore di grande volume, l'inadeguata dimensione aziendale e la limitata capacità di investimento in innovazione. Tiene peraltro a precisare che il più grande produttore italiano, Stellantis, ha ridotto la produzione in Francia ma non in Italia e che l'unico Paese concorrente è rappresentato in realtà dalla Spagna. La cosiddetta "trazione francese" si riscontra invece per quanto concerne le piattaforme esistenti.

Parallelamente alle sfide italiane, occorre affrontare anche quelle europee, considerato che nel 2035 occorre azzerare le emissioni con un solo tipo di motorizzazione. Rimarca, al riguardo, che è necessario raggiungere la neutralità tecnologica verso una transizione intelligente, individuando qualunque vettore energetico a bassa emissione. Riepilogando un ipotetico modello di sviluppo, imperniato sullo stabilimento produttivo, fa presente che servono adeguati componentisti, la continua ricerca - che in Italia risulta di livello elevato -, un sistema formativo efficace, la capacità ricettiva dei territori, la disponibilità di infrastrutture regionali e statali, nonché un quadro normativo consono, in modo da poter effettivamente attrarre investimenti e potenziare proprio gli stabilimenti produttivi al centro del processo.

Manifesta peraltro soddisfazione per l'approccio di sistema fin qui instaurato e cita il protocollo d'intesa siglato con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Rende poi noto che è in corso uno studio, i cui risultati potrebbero essere messi a disposizione della Commissione, considerati gli obiettivi della procedura informativa, anche attraverso una ulteriore audizione. Fa presente infatti che gli obiettivi di lungo periodo sono rappresentati dall'incremento della produzione ad almeno un milione di veicoli annui, dal sostegno alla riconversione produttiva delle aziende della componentistica, dal rafforzamento dei centri di ricerca e innovazione, dalla creazione di nuove figure professionali e dall'adozione di un metodo inclusivo che coinvolga il Governo, i territori, l'industria e le parti sociali.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) chiede conferma che il saldo commerciale totale, tra componentistica e produzione, registri una cifra negativa pari a oltre 8 miliardi di euro. Ciò rappresenterebbe un dato assai preoccupante, che si aggiunge alla perdita di posizioni dell'Italia tra i produttori di auto in Europa.



Nel condividere gli obiettivi annunciati dal dottor Vavassori, manifesta soddisfazione per l'operato del Dicastero delle imprese, e si domanda se non sia il caso di instaurare un'azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti, per quanto concerne la distribuzione territoriale degli impianti, onde evitare che gli imprenditori ricevano risorse pubbliche e poi attuino strategie di delocalizzazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel domandarsi quale sia l'azione più incisiva a livello parlamentare per affrontare le sfide summenzionate, chiede al dottor Vavassori se siano state elaborate proposte per superare l'inadeguatezza dimensionale delle aziende italiane.

Quanto al tema delle emissioni, potrebbe essere a suo avviso utile un sistema unico di rilevazione della qualità dell'aria.

Sul piano degli incentivi alle aziende, domanda se sia utile una politica incentivante per le fasce medio-basse nella sostituzione dei veicoli.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel prendere atto che il 70 per cento del valore deriva dalle componenti e che occorre passare all'elettrificazione del motore, manifesta perplessità sulla efficacia di tale transizione, dal momento che la componentistica continua ad operare con l'endotermico. Reputa pertanto che l'obiettivo della produzione di almeno un milione di veicoli possa essere raggiunto solo attraverso una più completa riconversione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) si sofferma sulla logistica, ritenendo che la riconversione verso l'elettrico non possa dirsi compiuta senza una rete che garantisce il supporto alla ricarica.

Ai quesiti posti risponde il presidente VAVASSORI, osservando preliminarmente che i distretti rappresentano la caratteristica industriale dell'Italia, anche per quanto attiene alla componentistica. Occorre dunque a suo avviso creare nei distretti delle metafabbriche, con elevata specializzazione e notevole flessibilità, come hanno fatto del resto altri Paesi.

Quanto al contenimento delle emissioni, potrebbe essere usato il metodo del *life cycle assessment* (LCA), fermo restando che il contenuto di carbonio è diverso già nella fase di produzione. Il tema centrale è rappresentato, a suo giudizio, dall'imminente esaurimento dei combustibili fossili, per cui l'Italia non può restare indietro. Dopo aver sottolineato che il 60 per cento della componentistica su un veicolo non va dispersa, invoca una transizione ordinata anche per affrontare i connessi problemi occupazionali.

Relativamente alla politica di incentivi, distingue quelli destinate alle aziende da quelli rivolti al prodotto, rilevando come questi ultimi siano efficaci per recuperare le distanze.

In ordine alla logistica, fa presente che attualmente si registra penuria di rame e dunque occorrerebbe reinfrustrare ciò che alimenta non solo le auto, ma anche le case e le pompe di calore. A tale ultimo riferimento, ritiene che le risorse pubbliche vadano impiegate per l'infrastrutturazione dei territori solo quando si è certi della migliore tecnologia disponibile.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ringrazia, quindi, il dottor Vavassori per i contributi forniti, prendendo atto con favore della disponibilità ad una ulteriore audizione dell'ANFIA a seguito della conclusione dello studio citato. Nel dichiarare conclusa l'audizione, avverte infine che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il disegno di legge in titolo modifica l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tale Organizzazione è un'istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico operante nel settore della vite e dei prodotti derivati, punto di riferimento per i Paesi - attualmente una cinquantina, non soltanto produttori di vino - che rappresentano circa l'85 per cento della produzione mondiale del vino.

Rammenta dunque che l'organismo, che dal 2001 ha sostituito un precedente Ufficio internazionale per la vigna e il vino istituito nel 1924 da Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo, ha come scopo quello di informare, assistere, armonizzare, normalizzare e sostenere il settore vitivinicolo. Come rimarcato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, fra i principali compiti dell'OIV figurano in particolare la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove. Tiene peraltro a precisare che, tra gli Stati membri, l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno all'Organizzazione, che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Fa presente poi che il 25 ottobre 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'Assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un edificio del XVII secolo, l'Hotel Bouchu D'Esterno, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura. Osserva quindi che il Protocollo in via di ratifica, che si compone di un preambolo e di due articoli, è volto a modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione al fine di localizzare la nuova sede.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli, ribadendo comunque che tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'Organizzazione sono a carico esclusivo del Governo francese.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

#### **[\(970\) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche](#)**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, che disciplina le competizioni videoludiche, nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, e ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale. Osserva preliminarmente che, in base all'articolo 1, le imprese commerciali di attività videoludiche possono usufruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

Quanto all'articolo 2, fa notare che rientrano nelle aree di competenza la definizione di «editori videoludici», ossia i soggetti che svolgono un'attività di impresa finalizzata allo sviluppo, alla commercializzazione e alla produzione di videogiochi, introducendoli sul mercato mediante accordi con piattaforme, distributori e rivenditori, nonché la definizione di «squadra», ossia l'impresa o l'associazione il cui oggetto sia l'attività di partecipazione a competizioni videoludiche, e che impiega giocatori affinché questi partecipino alle competizioni per conto dell'impresa o dell'associazione medesima.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, relativo alle modalità di partecipazione alle competizioni videoludiche in base all'età, dà conto dell'articolo 5, in base al quale i soggetti che intendono organizzare una o più competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, quali tornei e campionati, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi in denaro o sotto forma di beni, servizi o qualsiasi altra utilità dal valore superiore all'importo di 2.500 euro, devono preventivamente registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura.

Accennando ai successivi articoli 6, 7 e 8 recanti, rispettivamente, la comunicazione della

competizione videoludica, i premi e l'inquadramento lavorativo dei giocatori, evidenzia che il Ministro della cultura convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre e delle associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore, al fine di individuare linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori.

Conclude menzionando le competizioni transnazionali (articolo 9), il gioco d'azzardo e le scommesse (articolo 10), i visti (articolo 11) e le sanzioni (articolo 12).

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl), premettendo che il disegno di legge in titolo reca la delega al Governo per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Dopo aver precisato che il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera (Atto Camera n. 1560), illustra l'articolo 1, avente ad oggetto la delega al Governo al riordino della legislazione in materia di florovivaismo, nei termini appena esposti. L'adozione dei relativi decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dovrà avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Più in particolare, le lettere da a) a v) del comma 1, indicano al Governo la necessità di: disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica; definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con l'articolo 2135 del codice civile e con le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 2004; prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Dicastero dell'agricoltura; prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali; elaborare un Piano nazionale del settore florovivaistico, che individui specifiche azioni di intervento; predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree; prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale; effettuare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo l'istituzione di un marchio unico distintivo; qualificare come "centri per il giardinaggio" le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo; definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico; promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento; prevedere norme volte a favorire l'aggregazione tra produttori; definire specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche; disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003 e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione; includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato; definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni; prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per

la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica.

Dà poi conto dell'articolo 3, che indica il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo, tra l'altro, che gli schemi predisposti dal Governo ai fini dell'esercizio della delega siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e stabilisce che, dalle ulteriori disposizioni delegate, non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 prevede, infine, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) rileva che presso l'altro ramo del Parlamento era stato incardinato dapprima il progetto di legge n. 389 del deputato Molinari, cui è stato abbinato solo successivamente il disegno di legge governativo. In quella fase, è stato svolto un breve ciclo di audizioni, ascoltando Coldiretti e Agrinsieme, su un testo peraltro assai diverso da quello licenziato, considerato che quest'ultimo reca una delega legislativa.

Prende atto peraltro della creazione di un apposito ufficio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che sembrerebbe a suo avviso privo di efficacia. Domanda quindi di avviare un ciclo di audizioni, tanto più che, trattandosi di un disegno di legge delega, non vi è alcuna fretta di concludere l'esame. Il settore del florovivaismo era stato peraltro oggetto di proposte legislative anche nella scorsa legislatura, durante la quale erano emerse diverse criticità, per affrontare le quali è necessario un confronto con gli operatori.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver sottolineato il dettagliato contenuto della delega, che non è affatto limitata alla creazione di un mero ufficio, si dichiara orientato a non accogliere la richiesta di avviare un ciclo di audizioni, considerato che il confronto con gli operatori è già stato svolto durante la prima lettura. Invita peraltro a considerare che, in più occasioni, la Commissione ha proceduto a numerose audizioni, che si sommano alla intensa mole di lavoro derivante dall'accorpamento, in questa legislatura, delle allora Commissioni agricoltura e industria.

Con riferimento ai tempi, assicura che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà del prosieguo dell'esame e della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 4, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE (COM(2023) 160 DEFINITIVO)*

Il senatore [POGLIESE](#) (Fdl) comunica che è pervenuta la risposta della Commissione europea sulla risoluzione (Doc. XVIII, n. 4), approvata dalla 9ª Commissione il 4 ottobre 2023 in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo), su cui è stato relatore.

La proposta, ora approvata a livello politico dai colegislatori, definisce gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche e stabilisce parametri di riferimento per la capacità nelle fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, nonché per la diversificazione. La Commissione europea ha espresso apprezzamento per l'ampio sostegno del Senato della Repubblica agli obiettivi della proposta, prendendo atto dei punti su cui il Senato ha evidenziato l'importanza nell'orientamento generale del Consiglio.

La Commissione europea ha condiviso la risoluzione nella parte in cui chiede che l'aumento del riciclaggio dei rifiuti contenenti materie prime critiche e, più in generale, la circolarità, siano aspetti prioritari, poiché possono ridurre l'impatto ambientale, accrescendo nel contempo la sicurezza

dell'approvvigionamento. Allo stesso tempo, è necessario che la Commissione europea rafforzi le capacità di estrazione e trasformazione in Europa e diversifichi gli approvvigionamenti a livello globale.

La Commissione europea ha precisato tuttavia che il neon è stato oggetto di valutazione, ma non è stato ritenuto né critico né strategico, mentre il fosforo non è stato considerato strategico. Il silicio metallico figura invece nell'elenco delle materie prime strategiche, con tutta la relativa catena del valore, anche nella forma raffinata di polisilicio. La proposta della Commissione prevede comunque un riesame degli elenchi delle materie prime strategiche e critiche ogni quattro anni.

La Commissione europea ha preso infine atto dell'invito a prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati nella normativa sulle materie prime critiche. La proposta non prevede nuovi finanziamenti, ma contiene disposizioni sulle condizioni abilitanti e sull'accesso ai finanziamenti che dovrebbero contribuire a sbloccare le fonti di finanziamento esistenti, tra cui i programmi europei, i finanziamenti nazionali, le banche di promozione e gli investitori privati. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, a determinate condizioni.

La Commissione europea ha infine ricordato che il 13 novembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sull'atto, la cui pubblicazione avverrà a tempo debito.

La Commissione prende atto.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 8, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PIANTE OTTENUTE MEDIANTE ALCUNE NUOVE TECNICHE GENOMICHE, NONCHÉ AGLI ALIMENTI E AI MANGIMI DA ESSE DERIVATI (COM(2023) 411 DEFINITIVO)*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione europea ha inviato la risposta in merito alla risoluzione (*Doc. XVIII, n. 8*), approvata dalla 9ª Commissione il 6 dicembre 2023, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo), su cui è stato relatore.

Ricorda che la proposta intende istituire due categorie di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche ("NGT"): piante NGT equiparabili a quelle presenti in natura o prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") e piante NGT con modificazioni più complesse ("piante NGT di categoria 2"). Ogni categoria sarebbe soggetta a prescrizioni diverse, adeguate alle caratteristiche e al profilo di rischio delle piante. La Commissione europea ha apprezzato l'opinione del Senato circa il potenziale offerto dalle NGT nel contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare dell'UE, nonché circa l'inadeguatezza dell'attuale quadro giuridico applicabile agli organismi geneticamente modificati (OGM).

La Commissione europea ha analizzato attentamente la risoluzione, in particolare le considerazioni riguardanti i criteri di equivalenza proposti per le piante NGT di categoria 1, lo status delle piante tolleranti agli erbicidi, l'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, l'impatto dei brevetti per le piante NGT e la parità di trattamento tra le piante NGT importate e quelle prodotte nell'Unione. Per quanto riguarda i criteri di equivalenza delle piante NGT di categoria 1, la Commissione ha sottolineato che la logica di tali criteri è stata illustrata agli Stati membri in un documento tecnico accessibile al pubblico da essa predisposto ed è fondata su un'analisi della letteratura scientifica sul tipo e sulla portata delle mutazioni introdotte dai metodi di selezione convenzionali o che si verificano spontaneamente nelle piante. I dati scientifici, a detta della Commissione europea, dimostrano che il numero totale di mutazioni in una singola pianta causate dai metodi di selezione convenzionali può essere elevato (l'intervallo tipico è compreso tra 30 e 100 mutazioni); tuttavia, tenuto conto della relativa novità delle piante NGT e della minor probabilità di ottenere alcune combinazioni di mutazioni con i metodi convenzionali, la Commissione ha adottato un approccio prudentiale per quanto riguarda la fissazione della soglia, prevedendo la possibilità di rivedere nel tempo i suddetti

criteri per adeguarli ai progressi scientifici e tecnici.

In ordine alla sollecitazione, contenuta nella risoluzione, circa l'esclusione delle piante tolleranti agli erbicidi dalle piante NGT di categoria 1, la Commissione ha puntualizzato che i possibili rischi di un maggior utilizzo di pesticidi dovuti alle varietà tolleranti agli erbicidi devono essere contrastati per tutte le varietà vegetali, indipendentemente dal fatto che tali varietà siano ottenute con NGT o con metodi convenzionali.

Relativamente a quanto suggerito dal Senato in merito all'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, la Commissione ha precisato che la misura proposta in materia di etichettatura consente agli operatori di indicare tutti i tratti conferiti alla pianta NGT dalla modificazione genetica.

La risoluzione sottolineava peraltro l'importanza di valutare l'impatto dei brevetti e delle relative pratiche di concessione di licenze sull'innovazione nella selezione delle piante, sull'accesso dei selezionatori al materiale e alle tecniche genetiche e sulla disponibilità di sementi per gli agricoltori, nonché sulla competitività complessiva dell'industria biotecnologica dell'Unione. A questo riguardo, la Commissione europea ha ricordato il suo impegno a effettuare tale valutazione nell'ambito di un'analisi di mercato di più ampio respiro e a presentare, entro il 2026, una relazione contenente le sue conclusioni.

Relativamente alla necessità di garantire la parità di trattamento per quanto riguarda i controlli delle piante NGT di categoria 2 d'importazione provenienti dai Paesi terzi rispetto a quelle prodotte nell'Unione, la Commissione europea ha rimarcato che la proposta non prevede alcun trattamento differenziato tra una pianta NGT prodotta nell'UE o importata. Più specificamente, le piante NGT sono soggette alle disposizioni del regolamento relativo ai controlli ufficiali, che si applicano sia ai prodotti originari dell'UE sia ai prodotti importati.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, che interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice - SiS, (articolo 4). Dopo aver ricordato che è stata trasmessa alle Camere l'ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle start-up e PMI innovative (*Doc. CCXIII*), si sofferma sull'articolo 1 recante la definizione di start-up innovativa e di PMI innovativa, richiamando, rispettivamente, l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

Rammenta in proposito che il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, definendo la "nuova impresa tecnologica", ossia la start-up innovativa. Essa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni; ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; presenta un valore annuo della produzione non superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito utili; non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A tale ultimo riguardo, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori: le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; la forza lavoro

complessiva è costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno due terzi da personale in possesso di laurea magistrale; l'impresa è titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Sottolinea altresì che il decreto-legge n. 3 del 2015 ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le *start up* innovative. I requisiti delle PMI innovative sono: la residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; l'assenza di iscrizione al registro speciale delle start-up e incubatori certificati. In aggiunta a ciò le PMI innovative devono possedere almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta: volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale; titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un diritto di privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Evidenzia poi che l'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24.

Passa poi ad illustrare l'articolo 3, che modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto "sostegni-bis"), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

In conclusione, rileva che l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.5.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 114 (ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 9.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00891, osservando preliminarmente che la peronospora, causata dal patogeno *Plasmopara viticola*, è la malattia crittogamica più grave della vite poiché è in grado di attaccare tutti gli organi verdi della pianta, principalmente le foglie, i germogli e i grappoli, causando ingenti danni. Precisa altresì che la peronospora è un fungo che colpisce da sempre le viti; nel corso della scorsa annata agraria 2023, a causa delle fortissime piogge che hanno caratterizzato la primavera, tale patogeno si è diffuso in maniera devastante in molte regioni italiane. L'attacco crittogamico ha inciso pesantemente sulla produzione di uva, con percentuali di danni spesso superiori al 50 per cento, con gravi ripercussioni economiche sulle aziende specializzate, e in particolare per quelle a conduzione biologica.

Rammenta quindi che, per affrontare questa emergenza, lo scorso agosto è stato emanato il decreto-legge n. 104 del 2023, che contempla misure specifiche di sostegno per le imprese viticole colpite dalla peronospora, mediante l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale portando lo stanziamento definitivo a oltre 7 milioni di euro. Riguardo ai tempi di emanazione del decreto per la ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni per il ristoro delle aziende agricole colpite dalla recrudescenza di peronospora, fa presente che le istruttorie sono state svolte secondo le tempistiche più adeguate data l'emergenza in atto e che, comunque, non si può prescindere dalla preliminare raccolta delle dichiarazioni di produzione della vendemmia 2023, dalla quale calcolare la perdita produttiva rispetto ai valori medi ottenuti nel triennio precedente.

Informa indi che la proposta pervenuta dalla regione Puglia, così come quelle delle altre regioni, è stata integralmente accolta con decreto del 24 gennaio 2024, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento, pubblicato il 5 marzo 2024 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54. Riferisce pertanto che gli agricoltori danneggiati potranno presentare le istanze di aiuto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e che le domande saranno precompilate a cura dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la quale, una volta ricevute, potrà procedere con la propria istruttoria ed erogare le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale a favore



delle imprese agricole danneggiate, dando priorità a quelle che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

Evidenzia inoltre come il Ministero si sia molto impegnato per rafforzare gli strumenti assicurativi in favore degli agricoltori; occorre infatti avviare un nuovo percorso nella gestione dei rischi in agricoltura, con l'obiettivo di tutelare gli agricoltori, in maniera sempre più efficace, contro gli eventi catastrofali e di ridurre i costi delle polizze. Reputa indispensabile ampliare la base assicurativa e al contempo perseguire semplificazione e trasparenza dell'erogazione dei contributi pubblici. In proposito, segnala che già per la campagna assicurativa 2024 verrà proposta una polizza base catastrofale per tutti gli agricoltori, in sinergia con il "Fondo mutualistico nazionale Agri-Cat", e sarà sostenuta attraverso il Fondo di riassicurazione gestito dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Al riguardo, tiene a precisare che si è intervenuti recuperando 230 milioni di euro.

Sottolinea poi che, oltre ai contributi in conto capitale fino al 70 per cento del valore della polizza, le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale prevedono anche la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei dipendenti. Afferma comunque che il Fondo di solidarietà nazionale rappresenta una soluzione parziale per garantire la continuità dell'attività imprenditoriale in caso di emergenza; pertanto è stata autorizzata una deroga, dal punto di vista normativo, che permette di usare, su un periodo biennale, le quantità di vino prodotto in modo da risolvere in parte il problema degli eccessi di stoccaggio. In dettaglio, per il biennio 2024-2025, vista anche la necessità di smaltire il vino in giacenza, viene permesso di utilizzare quello prodotto nell'anno precedente, purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate sia stato vendemmiato nell'annata 2023. Ricorda altresì che, con l'ultima legge di bilancio, il Governo ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un nuovo Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per sostenere le imprese colpite da tipi di calamità non prevedibili. Si tratta di risorse che il Ministero potrà attivare tempestivamente, attraverso una procedura snella ed efficace, al verificarsi di ogni nuova emergenza che costituisca un pericolo per i settori agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. In conclusione, sottolinea che detto strumento integra le misure di gestione del rischio in agricoltura già esistenti tra le quali menziona, in particolare, le assicurazioni agevolate e il citato "Fondo Agricat", cui è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a 2,87 miliardi di euro, dei quali 1,28 miliardi di risorse unionali.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la dettagliata risposta, ricordando di aver già presentato un altro atto di sindacato ispettivo a giugno del 2023 (l'interrogazione 3-00503), quando la situazione risultava al culmine della problematicità. Rimarca infatti la gravità della vicenda, al punto che in alcuni casi si è registrata una totale distruzione della produzione.

Ritiene pertanto che la risposta del Governo sia stata tardiva e che gli agricoltori dovranno nuovamente ripresentare la domanda e vedersi quantificato il danno. Ben vengano, comunque, le integrazioni del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, anche se le risorse non risultano cospicue. Si augura peraltro che possano essere incrementati anche gli stanziamenti per le assicurazioni, quali fondi alternativi a quelli per l'emergenza.

Preannuncia pertanto la presentazione di ulteriori proposte, in modo da venire incontro alle reali esigenze degli agricoltori e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione )

Prosegue la discussione, sospesa nella 1ª seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato.

Poiché non vi sono interventi in sede di illustrazione delle proposte emendative, queste ultime si danno per illustrate.

Si passa all'espressione dei pareri del Rappresentante del Governo e del Relatore sugli emendamenti.

In sede di articolo 1, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano parere contrario sull'emendamento 1.1.

Poiché l'emendamento 1.1 è l'unico presentato all'articolo ed è di tenore soppressivo, il [PRESIDENTE](#) avverte che sarà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 1, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento.

Verificato il prescritto numero legale, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo 1, che è approvato.

In sede di articolo 2, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano parere contrario sulla proposta 2.1.

Poiché anche l'emendamento 2.1 è l'unico presentato all'articolo ed è di tenore soppressivo, il [PRESIDENTE](#) avverte che sarà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento.

Il mantenimento dell'articolo 2 è posto ai voti ed è approvato.

In sede di articolo 3, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 3.1 e 3.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 3.

In sede di articolo 4, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 4.1 e 4.2, quest'ultima sottoscritta dal senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*).

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 4.

In sede di articolo 5, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) esprimono parere contrario sulle proposte 5.1 e 5.2.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 5.

In sede di articolo 6, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 6.1, 6.2 e 6.3.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 6.

In sede di articolo 7, il sottosegretario LA PIETRA e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 7.1, 7.2 e 7.3.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 sono respinti.

La Commissione approva l'articolo 7.

Con riferimento agli emendamenti presentati agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, il [PRESIDENTE](#) rileva che si tratta di proposte emendative, una per ciascun articolo, di tenore soppressivo. Pertanto sarà posto ai voti il mantenimento di ciascun articolo, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento.

Il sottosegretario LA PIETRA e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano parere contrario sulle proposte 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 e 12.1.

Con distinte votazioni, la Commissione approva il mantenimento degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Concluso l'esame delle proposte emendative, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando criticamente il carattere modesto del provvedimento in titolo, rispetto agli obiettivi prefissati. Tiene peraltro a precisare che la contrarietà attiene ai contenuti del disegno di legge e non certo all'idea di valorizzare la cucina italiana. Nel manifestare perciò pieno apprezzamento per l'arte culinaria, ritiene che essa non sia disciplinata in maniera dignitosa dal testo in esame.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) sottolinea che, a differenza del Gruppo del Partito Democratico, il proprio schieramento ha ritenuto inutile la presentazione di emendamenti rispetto ad un testo che giudica offensivo per la categoria. Afferma infatti che le modalità di riconoscimento, attraverso una medaglia di bronzo, risultano mortificanti per il comparto. Dichiarando quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 5, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE (COM(2023) 414 DEFINITIVO) E SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE (COM(2023) 415 DEFINITIVO)*

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) comunica che è pervenuta la risposta della Commissione europea sulla risoluzione (Doc. XVIII, n. 5), approvata dalla 9ª Commissione il 21 novembre 2023, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale (COM(2023) 414 definitivo) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (COM(2023) 415 definitivo), sui quali aveva svolto la funzione di relatrice.

La Commissione europea ha anzitutto apprezzato che il Senato abbia deciso di analizzare le due proposte e abbia complessivamente espresso sostegno a entrambe.

Per quanto riguarda la proposta relativa alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, la Commissione europea ha preso atto dei suggerimenti del Senato in merito al numero di requisiti obbligatori per i materiali di moltiplicazione e alla possibilità di includere nella normativa dell'Unione specie arboree attualmente disciplinate a livello nazionale. Ha preso atto anche della proposta di incentivare una pianificazione di lungo periodo dei fabbisogni e della produzione di materiale forestale di moltiplicazione.

Per quanto riguarda la richiesta del Senato di semplificare le norme e ridurre i requisiti obbligatori per il materiale forestale di moltiplicazione, la Commissione ha precisato che la proposta ha mantenuto i principi di base della normativa vigente e ha sottolineato l'importanza di una descrizione dettagliata delle caratteristiche del materiale forestale di moltiplicazione. Quanto all'inclusione di nuove specie arboree nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione, la Commissione europea ha puntualizzato che, poiché l'esame della proposta in seno al Parlamento europeo e al Consiglio è in corso, gli Stati membri possono proporre ulteriori inclusioni.

La Commissione europea ha ringraziato il Senato per la proposta di trasformare il "piano di emergenza" in un "piano dei fabbisogni di materiali forestali di moltiplicazione" e ha reso noto che la posizione del Senato è stata trasmessa ai rappresentanti della Commissione nei negoziati dei colegislatori, Parlamento europeo e Consiglio, attualmente in corso.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore designato, senatore Cantalamessa, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Avverte quindi di aver designato come relatore il senatore Bergesio, fermo restando che era stata già svolta ieri la relazione illustrativa.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, tale fase procedurale viene dichiarata conclusa.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.  
In assenza di interventi per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Relatore.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

### N. [1010](#)

#### Art. 1

##### 1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### Art. 2

##### 2.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

- *sopprimere gli articoli da 3 a 12;*
- *sopprimere il Titolo.*

#### Art. 3

##### 3.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

- *sopprimere l'articolo 4;*
- *all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: «in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3»;*
- *all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole da: «uno per ciascuna» fino alla fine del comma;*
- *all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli articoli 2, 3 e 4» con le seguenti: «dell'articolo 2».*

##### 3.2

[Irto](#), [Franceschelli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

- «f-bis) panificazione;*
- f-ter) salumeria;*
- f-quater) gastronomia;*
- f-quinquies) produzione di olio di oliva;*
- f-sexies) produzione di vini e spumanti;*
- f-septies) produzione di pasta alimentare;*
- f-octies) produzione di pizze e focacce.».*

#### Art. 4

##### 4.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «, 3 e 4» con le seguenti: «e 3».*

##### 4.2

[Nicita](#), [Franceschelli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) "Maestro per i sapori della Sicilia"».*

Art. 5

**5.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5».*

**5.2**

[Irto](#), [Franceschelli](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per la candidatura al premio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere concluso un percorso formativo pluriennale, erogato da istituti di formazione professionale, da istituti tecnici superiori, licei o Università, nel settore di riferimento;
- b) in deroga alla lettera a), avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento, derivante da attività d'impresa;
- c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;
- d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.».

Art. 6

**6.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

[Irto](#), [Franceschelli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dalle associazioni di categoria al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Le candidature sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:

- a) documento d'identità;
- b) codice fiscale;
- c) *curriculum vitae*;
- d) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.».

**6.3**

[Irto](#), [Franceschelli](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dalle associazioni di categoria al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

Art. 7

**7.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*- sopprimere l'articolo 8;*

- all'articolo 10, sopprimere i commi 2 e 3;
- sopprimere l'articolo 11.

## 7.2

[Irto](#), [Franceschelli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
- e) un rappresentante per ogni associazione di categoria comparativamente più rappresentativa di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.

3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

## 7.3

[Irto](#), [Franceschelli](#)

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «un rappresentante», aggiungere le seguenti: «per ogni associazione di categoria comparativamente più rappresentativa».*

Art. 8

## 8.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 9

## 9.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 10

## 10.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 11

## 11.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 12

## 12.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Sopprimere l'articolo.*



---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.